CONSIDERATIONI SOPRA LE CENSURE DELLA SANTITÀ DI PAPA PAULO 5...

Paolo Sarpi

Digitized by Google

OPUSCOLI

RACCOLTI DALL' ABATE

DOMENICO CAPRETTA

DI

CENEDA

Volume 202

CONSIDERATIONI

SOPRA LE CENSVRE

Della Santità di Papa Paulo V.

CONTRA

LA SERENISSIMA

REPVBLICA DI VENETIA.

DEL P. M. PAVLO

DA VENETIA

Dell'Ordine de Serui.

Psal. 108.

IN VENETIA, MDCVI.

Appresso Roberto Meietti.

CON LICENZA DELLI SVPERIORI.

CONSIDERATIONI
SOPRA LE CENSVRE
Della Santità di Papa Paulo V.
CONTRA
LA SERENISSIMA
REPVBLICA DI VENETIA.
DEL P. M. PAVLO
DA VENETIA
Dell'Ordine de' Serui.

IN VENETIA, M D C V I.
Appresso Roberto Meietti.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

STIMO' sempre la Republica di Vinetia, che il fondamento principale d'ogni Imperio, & Dominio fosse la vera religione, & pietà, & hà conosciuto per gratia singolare di Dio l'esser nata, educata, & accresciuta nel vero culto diuino, il quale ella hà con molta sollecitudine procurato sempre di accrescere specialmente con fabricar molti edifici sacri & quelli adornare magnificamente, prouedendoli di condecenti ministri, & riceuendo quegli Ordini di Religiosi, che i tempi sono andati producendo nella Chiesa Catolica. Di che fà manifesta fede il numero grande delle Chiese riccamente dotate, & l'ampiezza de Monasterij, non solo nella Città di Vinetia, ma ancora nelle altre soggette; & ciò sempre con opportuno, e necessario riguardo d'impedire tutti quegli accidenti, che potessero esser nociui alle Città & Dominij per le nouità, che s'introducono sotto pretesto di Collegij, Confraternità, Società, o Congregationi, & il danno, & pericolo, che portano alla publica sicurezza le fabriche grandi fatte e situate in luoghi non opportuni: perilche hebbe sempre in consideratione quali sorti di persone s'introducessero nella sua Città, & in qual luogo si fondassero li Monasterij, & Chiese per poter riceuerle, e sostentarle; & quando conobbe che la diligenza commune, & ordinaria non bastaua, insino l'anno 1337. stabilì per legge, che in Vinetia non fossero fabricate Chiese, Monasterij, Hospitali, & altri tal luoghi senza licenza. La qual legge cõfirmò, & innouò poi nel 1515. & nel 1561. Ma auuertitosi, che così fatta prouisione era necessaria ancora per le altre sue Città terrestri, & maritime, nel 1603. comandò alli Rettori, che per l'auuenire non douesse permettere à qual si voglia persona Religiosa, ò Laica di fabricar Monasterij, Chiese, Hospitali, ò altri ridotti di Religiosi, ò Secolari, senza licenza del Senato sotto pena di bando alle persone, & di confiscatione della fabrica, & del fondo.

Stimò anche sempre la Republica, che si come ella nelli tempi innanzi s'era essemplarmente conseruata, così douersi conseruare medesimamente nell'auuenire con l'vso della sincera, & incorrotta giustitia amministrata alli soggetti suoi, sapendo che la Scrittura diuina dice, regnum de gente in gentem transfertur propter iniustitias, iniurias, contumelias, & diuersos dolos. *Et in contrario* Rex qui iudicat in veritate pauperes thronus eius in æternum firmabitur. *Perilche conseruando ciascuno in possesso delli suoi beni, con difesa e protettione speci-*

Eccl. 10

Pro. 29.

 fica

sica dell'honore d'ogn'vno, hà mantenuta e perpetuata felicemente la quiete,& tranquillità publica. La quale perche non hauesse ad esser turbata con indebita vsurpatione,& offesa altrui; essendosi spesso trouati in atroci,& enormi delitti diuersi Ecclesiastici;i quali con la bontà della vita, & de costumi, com'è l'obligo loro, douerebbono essentarsi dalla giustitia criminale; non è restata la Republica di vsarla contro di loro, per quanto la publica tranquilità ha ricercato,concedendo però loro essentioni dalli Magistrati nelli delitti communi per fauorir quell'Ordine, ad essempio delli Principi circonstanti; tenendo di questa maniera sempre li cattiui in timore,& consolati gl'offesi: & cosi essercitando la potestà datale da Dio hà costumato dal suo nascimento fino alli tempi presenti senza alcuna interruttione di giudicare,& punire nelli delitti graui qualonque Ecclesiastico di qual si voglia grado, & ordine; onde s'è continuato à godere & essercitare con la quiete publica l'antica & indépendente libertà del suo vero Dominio.

Similmente la Republica in ogni tempo hà procurato di tenere li suoi soggetti abondanti di possessioni, & beni stabili,sapendo che alla sicurtà publica principalmente era di vtilissimo seruitio se il priuato fusse stato commodo; la onde già circa 300. anni cominciò ad auertire, che li Ecclesiastici andauano cercando cotidianamente di crescere in possessioni, & rendite: cosa che (se bene essi non haueuano tale intentione)riusciua però non solo in danno delle famiglie secolari, che necessariamente bisognaua mancassero scemandosi la quantità delli beni loro, ma ancora in detrimento delle publiche rendite,& delle publiche forze. Imperoche diminuendosi sempre il numero delli Cittadini,che attēdono,& seruono al gouerno ciuile,& mancando la quantità de beni loro, sopra i quali le publiche rendite sono fondate; & per il contrario crescendo il numero de gli Ecclesiastici,che pretēdono essentioni da tutti li carichi necessarij alla Republica,& augumentandosi la quantità de beni loro, che pretendono pure essere essēti, era necessario che le cose publiche si andassero sommamente diminuendo. Aggiungeuasi, che non potēdo mai gli Ecclesiastici alienar cosa alcuna,se non con qualche loro auātaggio,& essēdo le Chiese perpetue,se essi sempre acquistassero,& li Secolari sempre diminuissero,era necessario in fine, che restassero tutti li beni in mano de gli Ecclesiastici;& si estinguesse ogni nobiltà,& ogni ciuiltà,riducendosi il Mondo à due conditioni d'huomini, Ecclesiastici,& Villani.

Per prouedere adonque a cosi graue, e noto inconueniente ordinò la

Republica

Republica l'anno 1333. che alle Chiese non fosse donato, ò lasciato alcuno bene stabile in perpetuo nella Città, e Ducato di Vinetia, & che se pur fosse lasciato dopo certo termine si vendesse, restando alle Chiese il prezzo; la qual legge variamente fu osseruata sino al 1536. quando fu stabilita in questa forma; Che non fossero da alcuno lasciati beni stabili alle Chiese, se non per dui anni, nel qual tempo si doueße venderli, e se ciò non fosse fatto da gli Ecclesiastici, vn Magistrato hauesse cura di farne l'essecutione. Et dalle sopradette leggi si vidde in diuersi tempi esser seguiti tanti beni, & publici, & priuati, che alcune Città delle soggette per constitutioni sue municipali decretarono l'istesso, parte anticamente, & parte in questi tempi nostri. Le quai cose dal Senato considerate, per ridur tutto lo Stato suo ad vniformità, e prouedere alle diminutioni de beni secolari, nel 1605. estese la legge, che era ordinata per la Città di Vinetia à tutto lo Stato insieme. Aggiongendo che nißuno nella Città di Venetia, ò nel Stato poßa sotto qual si voglia colore vendere, donare, o in altro modo alienare à persona Ecclesiastica beni stabili senza licenza del Senato, da concedersi nel medesimo modo come si concede nelle alienationi de beni publici, & ch'ogni alienatione altrimente fatta sia nulla, & li stabili confiscati con pena alli Notari.

Per li quali rispetti tre anni innanzi del 1602. per moderar il soprabondante acquisto de gli Ecclesiastici, che sotto pretesto di ragioni dirette hauute da loro in beni posseduti da Laici, ogni giorno tentauano di appropriarseli, mouendo lite hora à questo, hor à quello delli poßeßori, dando nome di Enfiteusi alli Censi, & Locationi perpetue; & perciò eccitãdo pretensioni d'essere nelle vendite preferiti, ouero che li possessori fussero decaduti, o che li beni non poteßero passare ad ogni sorte di heredi con molto danno delli sudditi, che erano trauagliati, & auuilupati in continue liti. Deliberò il Senato per occasione di certa controuersia mossa dalli Monachi di Pragia, che le Chiese non potessero appropriarsi beni posseduti da Laici per ragione di prelatione, estintione di linee, consolidatione dell vtile, saluo loro il suo diretto.

Ilche fu statuito attesa la consuetudine di più di 200. anni sempre, & gli innumerabili giudicij in conformità seguiti, per leuare le occasioni delle controuersie, e liti, & dar forma scritta alli Giudici da seguire in ogni caso.

Queste leggi, ordinationi, & amministrationi della giustitia sono molto bene state vedute, sapute, & osseruate dalli Potefici passati, si per

li auisi continui, ch'hanno da gli Ecclesiastici di questo Stato, come per li particolari, che cotidianamente riceuono dalli Noncij suoi residenti in questa Città, senza che per se medesimi molti Pontefici n'hanno hauuto piena notitia, & informatione; altri per esser nati, & educati in questo Stato, altri per esser vissuti priuati facendoui officio di Confessore per molti anni, alcuni officio d'Inquisitori, & altri Vescoui di qualche Città. Di modo che ogni Pontefice in qualche modo hà hauuto notitia della giustitia, & equità delle leggi Venetiane, & delli giudicij de loro Magistrati; onde si ha da presupporre che non hauendo mai reclamato tacitamente insieme gli habbiano approbati? Li Giudicij sopra le persone Ecclesiastiche sono sempre stati essercitati, & per lo passato più frequentemente, che nelli tempi prossimi: & le ordinationi, ò leggi soprascritte, lasciando le più antiche memorie, si veggono esser stati in vso già più di 300. anni, se bene in questi vltimi tempi alcune sono state confirmate, altre estese, & altre dalla legge non scritta, con la quale s'osseruauano, ridotti in scrittura, & così finalmente espresse, e publicate. Delle quali vna del 1062. & l'altro del 1603. sono state vedute da Papa Clemente VIII. Zelantissimo, & diligentissimo, ma con tutto ciò non hanno sodisfatto alla Santità di Papa Paulo V. Al quale per incognita cagione nel principio del suo Pontificato, è piacciuto di essaminare le leggi, & giudicij della Republica.

Et nel fine di Ottobre prossimo passato nella audientia ordinaria si dolse coll'Ambasciadore di essa Republica, perche nella Sede vacante hauesse fatto vna legge, che prohibisce à gli Ecclesiastici di acquistar stabili, soggiungendo, che quantonque fosse constituita in virtù d'vn altra prima, li Canoni però fanno inualida così la vecchia, come la nuoua; per il che omninamente voleua, che fosse annullata, imponendo all'Ambasciadore di notificar questa sua volontà alla Republica.

Ilche hauendo fatto, & riceuuto ordine dal Senato di dar conto al Pontefice delle ragioni, cause, & giustitia della legge, & della potestà, che la Republica hà di far simili ordinationi, il Pontefice attento alla sua deliberatione, disse apertamente, che vdiua per dar sodisfattione, & non per mettere così fatte raggioni in alcuna consideratione, & concluse di voler mandar sopra ciò vn Breue hortatorio à Venetia, & mostrò vna scommunica, che haueua fatto stampare cōtro vn'altra Città, significando in simil cause di non voler risposte, ò allegatione di ragioni, ma bronta obedienza; & soggiunse vn'altra querela per la retentione fattasi nelli

mesi

mesi innanzi d'un Canonico di Vicenza, & dell'Abbate di Nerueſa, dicendo volere, che foſſero rimeſsi al Foro Eccleſiaſtico, & che ſe la Republica hà priuilegi di giudicar Eccleſiaſtici nõ ſi eſtẽdono ne à tal ſorte di perſone, ne à tal genere di delitti, per li quali li ſudetti ſono carcerati: & qui ſarà neceſſario di digredire vn poco, per narrar le cauſe della carceratione di queſti delinquenti. Brandolino Valdemarino Abbate di Nerueſa fu querelato, & imputato d'hauer eſſercitato molti atti tirannici ſopra la robba, & mogli de gli huomini habitanti nelle terre vicine à lui: d'hauer leuato di vita con veleno più perſone, & trà queſte vn Religioſo Sacerdote ſuo domeſtico; d'hauer dato il veleno al Padre, & ad vn Fratello; d'hauer fatto vccidere più huomini; d'hauer tenuto commercio carnale continuato con vna ſua ſorella naturale; d'hauer eſſercitato molti atti magici, & empij per venire al fine delle ſue dishoneſtà: & per altre cauſe, che non ſi può ſenza horrore narrare più particolarmente, come appariſce nelle denontie, e querele fatte da diuerſe perſone contro di lui. Et Scipione Saracino Canonico Vicentino fu imputato, che con ſprezzo haueſſe rotto li publici ſigilli delli Rettori di Vicenza poſti ſopra la Cancellaria del Veſcouato in ſede vacante, per cuſtodia, & ſicurezza delle ſcritture, & ragioni del Veſcouato, à petitione, & inſtanza del Cancellier di quello; & di più d'hauer inſultato vna Gentildonna vedoua di famiglia principale Vicentina ſua parente, con ſporcargli la porta, & la caſa, dopò hauer tentato per longo tempo con modi indecenti la ſua caſtità, con ſcandolo publico, perche non ſi aſteneua coſtui di eſſercitare i ſuoi libidinoſi tentatiui anco nelle Chieſe.

Ma ritornando al Pontefice la Santità ſua in diuerſi congreſsi con l'Ambaſciatore perſuaſe la Republica à voler laſciare da canto le ſue ragioni, & vbidirla intieramente, & doppo alcuni giorni aggionſe nuoue querele per la legge ſopraſcritta, che prohibiſce fabricar Chieſe ſenza licenza. Et ſi reſtrinſe riſolutamente, che volena foſſero riuocate le due leggi ſudette, & rimeſsi li dui preggioni al ſuo Noncio reſidente in Venetia. Et il dì 10 di Decembre formati dui Breui, vno ſopra le due leggi, & l'altro ſopra il giudicar gli Eccleſiaſtici, commiſe al Noncio ſuo, che li preſentaſſe; ma il Noncio forſe moſſo, perche il Senato haueua in quegl'iſteſsi giorni eletto vn Ambaſciador ſtraordinario per tentar ogni via humile, & poſsibile di rimuouere la Santità ſua dalla reſolutione preſa innanzi la cognitione della cauſa, & indurla ad informarſi prima, che venir ad altra eſecutione; differì la preſentatione delli Breui, coſa, che non fù approuata

pronata dal Pontefice: mà gli spedì in diligenza commandamento di presentarli immediate: Perilche il giorno della Natiuità di Nostro Signore, quando il Duce Grimani staua per render l'anima à Dio, & che la Signoria era congregata con li Senatori, de quali alcuni haueuano riceuuto il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, altri erano per riceuerlo, dimandò audienza, & presentò dui Breui sigillati; li quali non furono aperti per la morte del Duce, che successe nel seguente giorno, fino dopo l'elettione del nuouo. I quali aperti si trouarono ambidui d'vn istesso tenore; & conteneuano, esser venuto à notitia sua, che la Republica nelli suoi Consegli haueua constituito molte cose contro la libertà Ecclesiastica, & l'auttorità della Sede Apostolica, & in particolare haueua esteso à tutto il suo Dominio alcune leggi, che erano per la sola Città di Venetia, ch'era di non fabricar Chiese, et Monasterij, & luoghi pij, & vn altra che prohibiua l'alienatione de beni Laici in Ecclesiastici senza licenza del Senato: le qual cose per esser contrarie alla libertà Ecclesiastica dichiara nulle, & inualide, & chi le hà statuite incorsi nelle Censure Ecclesiastiche & comanda sotto pena di scõmunica latæ sententiæ, che siano reuocate, & cancellate, minacciando, se non sarà obedito di procedere più innanzi.

Al che il Senato sotto il dì 28. di Gennaro rispose. Hauer con dolore, & marauiglia inteso dalle lettere di Sua Santità, che le leggi della Republica osseruate felicemente per tanti secoli, non riprese da alcuno delli precessori suoi, lequali reuocare sarebbe un riuoltare li fondamenti del gouerno, si riprendino hora come contrarie all'auttorità della Sede Apostolica, et coloro che le hanno constituite huomini di eccellente pietà, benemeriti della Sede Apostolica, che sono in Cielo, siano notati per violatori della libertà Ecclesiastica: hauere egli secondo l'ammonitione della Santità sua essaminato le leggi, & vecchie, & nuoue, ne trouato in quelle cosa, che non habbia potuto per auttorità di supremo Principe statuire; & toccato qualche particolare delle sue ragioni, concluse, credere di non esser incorso in censure alcune, & che la Santità sua piena di pietà, & religione non vorrà senza cognitione della causa, persistere nelle comminationi.

Questo luogo ricerca prima, che pasiamo più innanzi, che si esplichi quali siano le oppositioni, che il Pontefice fà alle due leggi soprascritte, & quanto siano di facile, & pronta risolutione, & quali siano insieme le ragioni, la giustitia, & l'equità delle leggi, & quanto sia legitima nella

Republica

Republica la potestà di costituirle.

Oppone il Pontefice à tutte due queste leggi insieme dicendo, che sono Sedis Apostolicæ auctoritati & Ecclesiasticæ libertati immunitatique contrariæ, tum generalibus Concilijs & Sacris Canonibus, nec non Romanorum Pontificum constitutionibus repugnantes; *per il che innanzi d'ogni altra cosa sarà molto opportuno, che vediamo, che cosa sia libertà Ecclesiastica; & d'onde habbia riceuuto origine. Imperoche certa cosa è che q̃sto è nome nuouo, & nõ inteso per xij. Secoli nella Chiesa. Fà mentione il Santissimo Apostolo Paulo della libertà Christiana nelle Epistole alli Romani, & alli Galati à pieno; quiui dimostrando, che per lo peccato del primo Padre nostro erauamo fatti serui del peccato, dalla qual seruitù Christo nostro Signore ci ha liberati riscuotendoci con il suo sangue; e però dice,* cum serui essetis peccati liberi fuistis iustitiæ, nunc verò liberati a peccato serui autem facti Deo, habetis fructum quidem sanctificationem, finem verò vitam æternam. *Et alli Galati vn altra seruitù propone alle cerimonie della legge Mosaica, della quale similmente Christo ci hà liberati, quando dice:* nunc fratres non sumus ancillæ filij sed liberæ, qua libertate Christus nos liberauit. *Non ad altri è stata donata tanta gratia di liberatione, che à ciascuno delli fideli di Christo, & alla Chiesa in corpo. Perilche si ritrouarãno alcuni delli Santi antichi chiamarla libertà della Chiesa: à questa non si oppongono se non li ministri del Demonio, & la parte dell' Inferno; & non hà dubbio, che qualonque con le sue leggi pensasse derogarli in vna minima parte sarebbe alieno dalla Santa Chiesa Cattolica. Ma di questa non si parla al presente, poiche il famoso, & augusto nome di Chiesa, che era commune à tutti li fideli anticamente cosi Clerici, come Laici, adesso pare, che sia ristretto per lo più à significar li Clerici solamente; Onde se le è data anco vna libertà propria loro separata dalla sopradetta, della quale pare, che Honorio III. fosse il primo à far mentione circa il* 1220. *ma quello, che esso Honorio intendesse per libertà Ecclesiastica, & Federico II. Imperatore, che nell'istesso tempo, & ad instanza dell istesso Papa la nomina, ne essi lo dichiarano, ne trà li Canonisti è in tutto ben deciso: Poiche in tutta la Legge Canonica non si troua diffinita, ne si dichiarano le cose, che sotto essa si comprendono, ne è data regola come giudicarle; per lo che ancora non si accordano quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia contro la libertà Ecclesiastica. La libertà è diffinita dalli Giuriconsulti essere vna fa*

Rom. 6

Gal. 4.

coltà naturale di fare quello, che ciascuno vuole quanto le leggi lo permettono. Alcuni pensano, che questa facoltà nelli Clerici di fare quello, che piace à loro conforme alle leggi, sia la libertà della Chiesa; in modo, che in questo senso quello istesso che è libertà assolutamente nel Laico, è nell'Ecclesiastico libertà Ecclesiastica, & consiste in godere quella facoltà, che la legge commune dà à ciascuno. Pare che tale sia il senso del Cap. Eos qui; *doue dice, che se alcuno prohibirà, che non sia cotto pane, macinata biada, fatto seruitio alli Ecclesiastici, questo si presume in derogatione contra la libertà Ecclesiastica. Altri non vogliono così, ma sotto questo nome comprendono quelle cose, che solamente à gli Ecclesiastici conuengono, per priuilegij concessi loro da Dio, ò dal Papa nelle cose Spirituali, & dalli Principi nelli Temporali; talmente che non voglia altro dire, che priuilegio di essentione, concesso alla Chiesa vniuersale, cosi nelle cose Temporali, come nelle Spirituali.*

De immu. ecc. in 6.

Vn altra opinione compone ambedua queste insieme. Altri chiamano libertà Ecclesiastica ogni cosa fatta à fauor de Clerici, & dicono essere contra à quella li statuti per li quali le Clerici si rendono più timidi, & li Laici più audaci; la qual diffinitione è di Bartolo, & pare la più accommodata all'essaltatione dell'ordine Clericale.

Anthēt. cassa, C. sac. sanc. eccl.

Hora andaremo mostrando, che preso il vocabolo di libertà Ecclesiastica in qual si voglia di questi sensi, le ordinationi della Republica di Venetia, & la carceratione, & condannatione di persone Ecclesiastiche non leuano alcuna libertà, & insieme risolueremo le oppositioni, che particolarmente si fanno à ciascuna delle leggi.

Non dice il Papa altra ragione speciale, perche la legge del nō potersi fabricar Chiese, l'offende, se non per essere statuita, così sono le parole formali del suo breue; quasi Ecclesiæ, & Ecclesiasticæ personæ temporali vestræ iurisdictioni subiectæ aliquo modo essent, vel qui ea ratione in vestris ditionibus ecclesias, & alia pia, ac religiosa loca extruerent, tanquam in aliquo scelere deprehensi mulctandi viderentur.

Ne altra ragione medesimamente allega per prouar la sua intentione, che sia contro la libertà Ecclesiastica la prohibitione à Laici di non lasciare, o donare in perpetuo, & non alienare stabili nelli Ecclesiastici, se non che pare, che si fondi in vna certa vsurpata giurisdittione, che la potestà secolare habbia ne i beni Ecclesiastici, & queste sono le parole sue; perinde ac si temporalibus dominis, liceret in Ecclesia-

ſtica bona quę Eccleſijs, Eccleſiaſticiſque perſonis, & alijs locis pijs a teſtatoribus, & cæteris Chriſti fidelibus pro remedio peccatorum & exoneratione conſcientiæ plerunque relinquuntur aut alio modo conferuntur, ius aliquod exercere.

Ma primieramente ciaſcuno che con interna diligenza vorrà conſiderare, penetrarà da ſe ſteſſo, che'l far vna legge, che prohibiſca ad ogn'uno coſi Eccleſiaſtico come Laico di non fabricar Chieſe ſenza licenza, non è (come il Pontefice oppone) eſſercitar poteſtà ſopra la Chieſa. ma ſopra il fondo, ſopra l'area, o ſuperficie, oue ſi può fabricare; la qual niſſuno negarà, che non ſia pura, & meramente ſecolare. Niſſun priuato, che prohibiſca ad vn Eccleſiaſtico fabricar vna Chieſa nel ſuo fondo, ſi dirà, che ordini coſa alcuna ſopra la Chieſa, ne à perſona Eccleſiaſtica, ma che diſponga del fondo ſuo à ſuo beneplacito, & che vieti l'vſo della coſa à chi non è obligato per legge concederlo. Non ſi chiama Chieſa quella che ſi può fabricare, ma quella, che è già dedicata: ogni priuato hà dominio ſopra il fondo ſuo, & il Principe ſopra tutti li fondi del Dominio ha vna poteſtà maggiore; perilche ſi come è ingiuſtitia fabricar vna Chieſa nel fondo di vn priuato ſenza ſua permiſsione, coſi è ingiuſtitia fabricare in qual ſi voglia loco d'vn Principe contro la ſua prohibitione. Non viene leuata quì libertà all'Eccleſiaſtico in niſsuno delli ſopranominati ſenſi: nel primo; perche niſſuno ha libertà d'vſar la coſa altrui contro il voler del Padrone: nel ſecondo medeſimamente; perche Dio vniuerſal Signore d'ogni coſa dando libertà alli miniſtri della Chieſa di edificar Tempij, non ha leuato il Dominio del priuato, ne l'Imperio del Principe ſopra il fondo: ne il Papa ha diſpoſto altrimente, ne potrebbe diſporre, per eſſer coſa temporale: ne Principe alcuno con ſuo priuilegio ha potuto diſponere alcuna coſa nello Stato di queſta Republica nata libera: & coſi non è derogato in conto alcuno alla libertà Eccleſiaſtica.

Et ſe queſta ragione valeſſe, la Chieſa è coſa ſpirituale, adunque chi diſpone ſopra il fabricarla, diſpone ſopra coſa ſpirituale, ne ſeguirebbe, che vn Principe, che prohibiſce mettere nelle fabriche delle Chieſe Roueri, che ſogliono ſeruire al fabricar Galere, Barche, Ponti, & in altro; ouero che prohibiſce coprirle di piombo per careſtia, che n'haueſſe per vſo di guerra, ſi direbbe far legge ſopra le Chieſe, & loro coperti; eſſendo nondimeno vero, che fà l'ordinatione ſopra li Roueri, & ſopra il Piombo, che ſono coſe meramente laiche. Qual coſa è, che non poſſa

esser dedicata al culto diuino? forse non si trouerà alcuna, che non essendo se non il solo peccato contrario a Dio., ogni cosa gli può esser consacrata; adonque chi disporrà d'una cosa vietando, che non possa esser dedicata, offenderà Dio? non certo.

Il precetto dell'honor diuino, essendo affermatiuo, nõ comprende tutte le materie, tutti li luochi, tutti li tempi, che vorrebbono quelli che tirano tutto all'Ecclesiastico; ma admette, che quando non manca cosa alcuna à lui, il resto s'applichi ad vsi humani, & ad esso si attribuisca quanto gli è appunto condecente.

Se fosse lecito contro il voler del Prencipe fabricar Chiesa in qualonque luogo, sarebbe lecito similmente contro il suo volere adoperar qual si voglia materia, & qual si voglia artefice, ilche estendendo anco alli paramenti, & ornamenti delle Chiese, & alli vasi sacri, restarebbe, che ogni panno, ogni metallo, ogni legno, & ogni altra cosa apparteneребbe all'Ecclesiastico; l'assurdità delle quali consequenze mostrano chiaramente, che, si come la Chiesa già dedicata appartiene al Spirituale, così nissuno luogo può esser dedicato senza la permissione del Prencipe Temporale, & la equità di questa legge fu sempre conosciuta dal mondo. Cicerone nell'oratione pro Domo sua, mostra che in quei tempi nissuna area poteua esser consecrata in iussu populi. Sotto gl'Imperatori gentili ancora erano quattro leggi, che vietano potersi consacrare cosa alcuna sẽza licẽza del Prẽcipe, le quali hauẽdo Giustiniano portate nelli Digesti senza dubio le hà accommodate alla nostra Religione, & dato loro virtù anco sopra il fabricar le nostre Chiese, & chi leggerà le Historie Ecclesiastiche, & le Nouelle di Giustiniano, vederà che nelli tempi dell'Imperatori, così in Oriente come in Occidente, al Prencipe sopra tutti gl'altri è stato deferito in questa parte; si che non solo da loro è stata richiesta licenza del far nuoue Chiese, ma ancora nissuno hà mai pensato di erigere una Chiesa in Cathedrale, ò Metropolitana senza permissione, & espresso decreto del Principe. Si può vedere sopra ciò la Nouella 67. di Giustiniano, & quello che Balsamon molto estesamente riferisce sopra il xvij. Canone nel Concilio Calcedonense: Ne sarà fuor di proposito aggionger quì il costume di Francia, doue non si possono fabricar Chiese senza lettere Regie di espressa concessione, & appresso senza arresto del Parlamento. Et per portar anco esempio di qualche luogo d'Italia; si ricordarà quì, che nella Republica di Genoua si hà particolare constitutione,

l. sacra, §. 1. ff. de re. diuid. l. ff. plures ſ. or & l. 2. ff. de reliq. & sũ. fũ. l. vlt. ff. v. a. i pol. legal.

tione, che senza licenza di ambidua li Collegi non si possa fabricar Monasterij, in pena di confiscatione del loco.

Mà non tanto alle Chiese materiali la Republica di Venetia hà hauuto risguardo, quanto anço alle persone, che deuono hauerle in gouerno, poiche non in ogni luogo stà bene ogni sorte di Religiosi. Habbiamo vn' ottimo essempio del famosissimo gouerno de i Re di Castiglia, poiche senza la licenza Regia non si può introdur nuoui Religiosi in quelli Regni, per il che sino al presente li Padri Capuccini non hanno potuto hauerui ingresso. Et non sono molti anni, che li Padri di San Francesco di Paula diedero principio à fabricar vna Chiesa in Madril senza la permissione Regia, laquale opera il Re Filippo Secondo fece, che si fermasse restando in essempio la Chiesa così principiata, & imperfetta. Et la Sātità sua essendo Nuncio straordinario à quel Re l'hà potuta molto ben vedere.

Li fondamenti di ciò non sono men ragioneuoli, legali, & legitimi, che necessarij; perche si come non sarebbe permesso ad un numero di persone d'alieno Stato, contrarie di costumi, & confini diuersi da quelli d'vna Republica, che entrassero nello Stato di lei, & si riducessero in vn sol luogo insieme, si facessero vn Capo, & trattassero con li soggetti del Prencipe in secreto; poiche questa come sospetta, e pernitiosa conuenticula sarebbe subito impedita: Così col pretesto di vn Monasterio nuouo potendo venir insieme sotto vn Capo molti di altre nationi, alle volte contrarij di costumi, e di sensi, & per la commodità, che hanno di trattare per le Confessioni, ò altri colloquij spirituali, insinuandosi con li sudditi del Prencipe, e così corromperli nella fedeltà; questo similmente con ottima ragione deue esser molto bene auuertito, per la publica conseruatione, e quiete dello Stato. Et per questo rispetto conuenne pur alla Republica, pochi anni sono licentiar di Venetia alquanti Padri di vn Monasterio tutti di natione aliena, per esser stati da loro suiati molti huomini dell'Arsenale. Et così gl'Oratorij, & Collegij, che si fanno di tutta vna natione in vna Città, massime piena di molte sorti d'huomini, non sono senza grauissimo pericolo, quando non sia consapeuole il Prencipe di quello, che nelle sue ridottioni si tratta. Si aggionge, che le fabriche, se non sono situate in luoghi conuenienti portano graui danni alle Città, spetialmente à quelle, che sono forti: & si sà quante Città sono perite alle volte per vna Chiesa di fuori poco

lontana dalla foſſa, occupata dall'inimico accampato. Et quanto danno habbia recato medeſimamente vna fabrica tale vicina alle mura di dentro; & quante machine, & edificij ſacri ſimilmente per importanti riſpetti ha biſognato ſpianare per ſicurtà publica con qualche marauiglia delle perſone ſimplici, e deuote.

Non ſolo al ben publico è coſa vtiliſsima, come di ſopra ſi è diſcorſo, che non ſi fabrichino Chieſe ſenza licenza; ma ancora è per bene di eſſe Chieſe, accioche ad arbitrio di chi ſi ſia non ſiano fabricate in luoghi indecenti, appreſſo proſtibuli, appreſſo cloache; ne di forma indecente, e ſenza decoro conueniente alla maeſtà della Religione, ſi che ſiano più toſto a derriſione, che ad altro: ne ſi vede che il molto, & ſoprabondante numero delle Chieſe ſia vtile per la deuotione, anzi in contrario; per chè quando ſono troppo non ſi può preſtare li debiti ſeruitij a tutte, & cagiona più indeuotione vna Chieſa mal tenuta, che diece ben cuſtodite; & le limoſine anco non baſtano per tutte le chieſe quando il numero è eccesſiuo, ſi che ne le vecchie, ne le nuoue hanno i ſuoi debiti ſeruitij.

Per gratia di Dio non mancano Chieſe, & luoghi pij nella Città di Venetia, & nelle altre tutte dello Stato; & q̃ſte ſono tali, e tante, che alcune Città colme di reliquie d'innumerabili Martiri, che reſtano poco decentemẽte conſeruate, poſſono venir a prender eſſempio da queſte: & con tutto ciò non ha tralaſciato il Senato, quando l'opportunità ſi ſia preſentata, di dar licenza di fabricar nuoue Chieſe, & luoghi pij dounnque è occorſo; & di dare parimente ingreſſo a nuoui Religioſi anco dopò fatta la ſteſſa legge.

Ma chi non ſi marauigliarà vdendo riprenderſi la pena della legge Venetiana impoſta a chi fabrica Chieſe ſenza licenza; dicendoſi da chi oppone, che il fabricarle è opera in ſe non cattiua, quaſi, che l'opera in ſe & di ſua natura buona ſe ſarà fatta ſenza le debite circonſtanze non ſia vitioſa, & meriti caſtigo. Non dalla materia, ouero oggetto ſolamente diſſe Ariſtotile, & dopò lui tutti li Theologi, ſi piglia la bontà dell'attione, ma dalla integrità di tutte le circonſtanze: E' bene fabricar Chieſe, in luogo, & tempo, & modo conueniente, ma non è bene ſenza queſte conditioni il fabricar in luogo altrui vna Chieſa; e ſenza conſenſo del patrone nõ è douere. Il Prencipe oltre il dominio, che il priuato hà, tiene ſopra ogni luogo vna poteſtà molto maggiore; alla quale & il patrone, & il luogo ſono ſoggetti, ſi che di eſſi non ſi può fare quello, che il Prencipe prohibiſce, ò non conſente.

1. Eth. cap 6.

Certa-

Certamẽte hò consumato molto più parole di quelle, che bisognauano per far capace ogn'vno, che habbi il senso commune delle ragioni che sono per questa legge; ma non me ne pento perche seruono anco a difesa della seguente del 1605. che prohibisce a Laici alienar stabili ad Ecclesiastici. Imperoche meno questa dispone di cosa Ecclesiastica, ne commanda à gli Ecclesiastici cosa alcuna, ma solamente alli Secolari, & sopra beni secolari. Che ingiuria farà mai vn Prencipe, che commandi a suoi sudditi di non contrattare con vna sorte di persone? E cosa vsitatissima in tutti li Regni la prohibitione di non trasportare fuori, o di non introdurre alcuna sorte di merci, adunque è ad offesa de forestieri? Non credo che alcuno assentirà in questa consequenza, & tanto più quanto li priuati fanno tal legge sopra li beni suoi, quando nelli contratti liuellarÿ pongono conditioni, che'l liuellario non possi vendere, ò alienar li suoi vtili nella Chiesa; & pure questo si fà da tutti. Et altri nelli testamenti per conseruar la robba in casa sua la conditionano si che non può mai passar nella Chiesa. Tutte le leggi de Fidecommissi sarebbono contro la libertà Ecclesiastica perche vietano, che il bene sia lasciato alla Chiesa, & quelle della Falcidia Trebellianica ancora, perche tutte detraheno alla Chiesa quella portione, che vogliono sia detratta dalli legati, & resti all'herede.

Sò che alcuno molto zelante di qual si voglia augumento delle cose Ecclesiastiche nel temporale, afferma, che cosi sia: ma non credo, che l'opinione sua hauerà molti seguaci. Et è vna gran risolutione il dannare attioni & ordinationi, che tutto il mondo Christiano da 1500. & più anni in quà, hà, non voglio dire solamente ammesso, ma lodato, commendato, e tenuto come seruitio di Dio.

Sono bene alcuni, che per far vn gran fauore al Secolare dicano, che sarebbe stato, & saria lecito statuir vna legge, che nessuno potesse vender li suoi stabili senza licentia, la qual cosi generale comprenderebbe anco gl'Ecclesiastici, & potrebbe il Prencipe richiesto della licentia concederla sempre, quando l'alienatione douesse passar ad vn Laico, & negarla quando ad vn'Ecclesiastico, che non sarebbe contro la libertà Ecclesiastica.

A quali bisogna ben rispondere con qualche libertà, che studiando vn poco di Logica trouarebbono, che concesso tutto il genere, viene concessa ogni specie in particolare, & solitaria: La onde chi concede, che'l Prencipe possa assolutamente prohibire l'alienatione, bisogna, che confessi poterla

terla prohibire in Forastieri, in Nobili, in Ecclesiastici, & in qual si voglia altra sorte di persone in particolare. Essi dicono può assolutamente à tutti, mà non però à gli Ecclesiastici soli, & la Logica dice, se può vniuersalmente à tutti adunque anco alli soli Ecclesiastici.

Mà più seueramente gli parlaremo, che studino vn poco la Diuina Scritura, doue gli ammonirà San Paulo, Nolite errare, Deus non irridetur. Bella cosa certo, se non è peccato questo effetto di operare, che li beni Laici non possino passare in Ecclesiastici, perche lo dannano, perche lo riprendono? Non hà fatto il Prencipe assai bene, se non hà offeso Iddio? & se è peccato, quando restando l'istesso effetto haueranno mutate le parole, che haueranno altro fatto, che burlatosi di Dio, & creduto d'ingannarlo con artificij? Dio non voglia, che in animo Christiano cadano simili pensieri. Se fosse voler di Dio, che gl'Ecclesiastici instituiti da lui per attendere alle cose spirituali, mutata la sua institutione si facessero patroni non solo d'vna parte delle cose temporali, mà di tutte ancora, non douressimo honorarli di sole parole, mà con fatti procurare d'affettuar quanto prima questo voler diuino.

Gal. 6.

Ma passiamo à mostrar più chiaramente che il Prencipe in tal legge ordina sopra cose veramente sue, & non Ecclesiastiche. E' pur cosa chiara, che s'vna possessione hà qualche seruitù non può il patrone d'essa lasciarla alla Chiesa, si che non ritenga la seruitù istessa; Mà qualunque stabile si ritroua in vno Stato, hà soggettione al Prencipe, laquale è molto maggiore, & più stretta, di qual si voglia altra che possa hauere con alcun priuato; imperoche la potestà del Prencipe sopra li beni è maggiore, che'l Dominio del priuato. Può il Prencipe per la potestà sua à fine di ben publico derrogare, & leuare il Dominio priuato, non può il patrone priuato derrogare in parte alcuna alla potestà del Prencipe. Perilche anco per sua donatione, ò testamento, ò altro non può fare, che il Prencipe non vi habbi la sua potestà. Pensi questo ciascuno, & consideri come sia conforme alla natura, che passi vn bene per dispositione del priuato nella Chiesa, & perciò resti libero dalla soggettione del Prencipe. Mà risponderanno contentarsi, che passi con gl'istessi oblighi di pagare quello, che pagaua quando era nel laico. Bene, mà perche adesso solamente consentono così, & per lo passato hanno voluto essentarsi da ogni obligo? Diremo poi appresso, che'l Prencipe hà altre ragioni sopra lo stabile, oltre li tributi ordinarij; poiche vi hà anco li straordinarij, senza il qual obligo non è douere, che esso stabile passi, per poterlo come gli altri aggrauare di altre

graueZze. Et se questa par dura conditione pure è natura le. Mà di più se il Prencipe riceue seruitio personale dalli possessori, di Militie, Officij, Curiali, & altro, perche douerà perderlo? & oltre di ciò il Prencipe hà Ius di confiscare quel stabile p li delitti del patrone; ma quando passa alla Chiesa nõ è più confiscabile, & però il Prencipe pche douerà perder il suo Ius? E quì serua vno essempio notissimo p conuincere li contradicenti.

Li beneficij Ecclesiastici vacano per la morte de beneficiati, & la Corte di Roma, hà per ciò l'annata, & il preZzo delle Bolle. Essendo assai beneficij vniti à Monasterij, Capitoli, & altre Vniuersità, auuertirono li Pontefici, che per tal vnione si perdeua quell'emolumento, che per la morte del beneficiato riceueuano: & considerarono, che sottosopra la vacanza hauerebbe potuto occorrere ogni quindeci anni, e però statuirono, che ogni quindici anni delli beneficij vniti si pagasse la Quindena. Adunque potrebbe anco il Prencipe cosi riputare, che sottosopra ogni cento anni vn bene potrebbe esser confiscato, & far pagare ogni cẽto anni la confiscatione. Al che per prouedere in alcuni Regni si costuma, che quando alcun stabile è lasciato alla Chiesa ella è obligata dare huomo viuente moriente, & confiscabile sino, che lo stabile sia per autorità regia amortizato.

Lo stabile ancora spesso si vende, & per ciò paga al Prencipe gabella, ò si lascia ad heredi stranieri, onde similmente paga certa portione. Facciasi parimente che in tempo di tanti anni occorrano di questi accidenti, sarà il douere, che'l Prencipe senZa suo consenso venga priuato di queste sue ragioni. E per tanto è molto honesta, & giuridica l'ordinatione del 1605. Et se appresso la licentia si ricercasse anco per le sopradette cause vna gabella propria, quando lo stabile hà da passar nella Chiesa non sarebbe ingiusto; anZi in Francia, & in molti altri Regni, quando vn bene passa all'Ecclesiastico, etiandio con licentia, paga vna terza parte dicono per l'amortiZatione, cioè perche quel stabile è come morto al Prencipe, che non se ne preuale e serue come prima. Non è adunque contra la giustitia, & equità se il Prencipe, che tante cose perde vedendo, che hanno gl'Ecclesiastici venticinque volte tanto di quanto si douerebbono contentare, delibera e risolue, che si fermino, & non acquistino più senZa licentia, laquale nondimeno si darà loro quando sarà conueniente. I quali rispetti di confiscatione, vendite, & legati ad estranei, potendo occorrere anco alle superficie, doue alcuni dissegnano di fabricar Chiese, nõ è merauiglia se il Prẽcipe nõ pmette,

che senza licentia sua sia amortizato. Ma passando più oltre, quelli che negano al Prencipe secolare il poter far leggi sopra cose Ecclesiastiche, & che gl'Ecclesiastici siano soggetti alle leggi secolari; consentono nondimeno, che per il ben commune si possa far ogni sorte di leggi, che comprendano etiandio gl'Ecclesiastici. Ma il ben publico ricerca, che si conserui questo membro principalissimo della Republica, cioè il secolare, che porta li pesi, fà le fattioni publiche, così personali, come reali; acciò non auuenga quello che Vlpiano dice, quod viribus & viris destituta erat Respublica. E' adunque giusta la legge, & è conueniente, che sia questo membro protetto dal Prēcipe, sì che conseruandosi li suoi beni in esso, resti colle forze necessarie per seruir la Republica: & se da questo nasce, che gl'Ecclesiastici hanno meno di quello, che hauerebbono, ciò non è direttamente inteso dal Prencipe, mà accidentalmente occorre: ne mai la ragione, & le leggi attendono à quello, che indirettamente, ò per accidente segue. Ne quegli presume far ingiuria al prossimo, che hà per mera l'vtilità propria, se bene di là viene, che 'l Compagno sia priuato di qualche guadagno, che farebbe. Se non fosse questa legge l'Ecclesiastico s'arrichirebbe più, lo confesso; mà l'ordinata carità, & Iddio commandano, che ciascuno riguardi prima alle cose à se necessarie, & questo è attendere alla vocatione sua. Chi conserua il suo senza dubio impedisce, che non vada in vn'altro, ne mai vno si fà ricco, se altri non si fa pouero. Non è però contra la Carità ouuiare alla propria pouertà, perche insieme s'impedisce la ricchezza altrui. Deue il Prencipe curare, che la tranquillità, & le forze del suo Imperio si mantenghino.

ff. de mu ne. & ho. l. 3.

l. si quis ne cām. ff. si cert. pet. c. qā diuersitatē, de con cess. pb.

Se di quà viene, che gli Ecclesiastici non haueranno maggior abondanza, à questo non debbe risguardare il Prencipe. Caetano seguito da tutti nega essere contro la libertà Ecclesiastica lo Statuto secolare, doue si restringa, & ponga modo alle spese de Funerali, Sponsalitij, & Messe nuoue, & pure da queste segue più manifestamente, che gli Ecclesiastici sono priuati di què guadagni, che hauerebbono se fosse lecita qualonque sontuosità.

In sūma ver exc. c. 31.

Se vorranno gli Ecclesiastici comprare, di quali danari comprerāno? Commandò il Canone concesso, che siano fatte quattro parte dell'entrate Ecclesiastiche, la prima per il Vescouo, la seconda per il vitto del Clero, la terza per la fabrica, la quarta per le limosine de poueri: Il che anco fù da Carlo Magno nel suo capitolare confirmato. Non vorranno gli Ecclesiastici acquistar con la prima, ne seconda parte, ne è douere, che si leuino

12. q. 2.

l. 1. c. 87.

leuino li suoi alimenti. Lasciar cader le fabriche per acquistar di nuouo, non è ragioneuole, ne il ben publico lo consente; d'implicarci la quarta parte, che è la debita alli poueri; la pietà non lo comporta, ne il detto del Signore poiche S. Paulo ci comanda di hauere sempre in memoria beatius est magis dare quam accipere. Perilche passando alli stabili donati, ò lasciati è d'auuertire, che le Chiese per questa legge non sono impedite dall'hauere tutto quello, che loro viene ò donato, ò lasciato; il che se non hanno in propria spetie, hanno però il prezzo, ilquale è equiualente alla cosa.

Sarebbe forsi fuori di luogo l'aggiungere, ma pur con breuità non sia tanto male, che non è vtile à gli Ecclesiastici il possedere superfluamente; poiche così sono deuiati del seruitio di Dio, al quale è carico loro l'attendere, & si hà nelle leggi Ecclesiastiche tutto vn titolo: ne Clerici, vel Monaci Secularibus negotijs se immisceant; doue particolarmente il 1. cap. pare fatto per prohibire li disordini presenti, & S. Paolo con poche parole comanda, nemo militans Deo implicat se negotijs secularibus, vt ei placeat, cui se probauit. Vi è vn longo discorso in S. Gio. Chrisostomo doue mostra dalle ricchezze della Chiesa nascere dui mali, vno che li Laici cessano di essercitarsi nelle limosine; l'altro, che gli Ecclesiastici lasciato l'officio loro, ch'è la cura delle anime, diuentano Procuratori, Economi, e Dacieri, esercitando cose indegne del suo ministerio.

In Decretal.

2 Tim. 2.

In Matt. hom 26.

Dicono qualche uolta gli Ecclesiastici con graui querele, che viene prohibito loro quello, che è concesso à tutte le altre sorti di persone etiandio vili, & infami, quasi che siano di peggior conditione. Alche si puo rispondere; prima, che non tutto à tutti conuiene; ne conseguita se una cosa è permessa à gl'altri, che debba esser permessa à loro; si concede à soldati, & à gentil'huomini andar armati, adũque à loro ancora douerà permettersi l'istesso? & se non si concederà doueranno riputarsi offesi, & trattati come inferiori à gl'altri tutti? Poi se alcuna sorte di persone nel la Republ. possiede più della parte sua, à quella non conuiene acquistar più. Constantino Porfirogenito, Romano, & Basilio Imperatori Constantinopolitani fecero leggi, che li Patritij, & Senatori, Vescoui, Monasterij, &c. non potessero acquistar da loro inferiori per compra, donatione, ò Testamento, per conseruare quel membro necessario alla Republica; così potrà fare il Senato altra legge sopra li beni delli sudditi suoi conueniente al suo buon gouerno quando ne sarà dibisogno: & la fà al presente so-

Nouell. extrau.

 pra

pra gli Ecclesiastici, perche conuiene tener così regolato il corpo della Republica, acciohe vn membro non cresca più del douere si che faccia il corpo mostruoso, & prendendo più alimento del conueniente dannifichi le altre membra togliendo loro il suo debito; & per se stesso non potēdo digerire il superfluo si riempia di mali humori, onde nasca prima infirmità in lui, & poi correttione di tutto il corpo. Ma lo stato de gli Ecclesiastici in questo Dominio è vn membro, che può essere vna centesima parte di tutto il numero delle persone, & hà tirato in se non vna portione delli bèni à questo corrispondente; mà nel Padoano più d'vn terzo; nel Bergamasco più della metà, & non vi è luogo, doue almeno non habbia vn quarto delli beni, & se li fosse concesso acquistar ancora non è dubbio, che s'impatronirebbe di tutto il paese, lasciando tutti gli altri poueri, ignudi, & serui, & leuando alli secolari ogni alimento?

Il luogo, & tempo presente ricerca una legge, che prohibisca un tale eccesso: anticamente già, quando l'Ecclesiastico era gouernato secondo la maniera, che li Santi Apostoli lo instituirono, & li Sāti Padri à loro imitatione seguitorono d'osseruare, era cosa vtile, che hauesse molti beni; & nel corpo della Republica, era come vn stomaco, che prendeua tutto il cibo sì ma ne digeriua poco per se, & molto per gl'altri. Cosi gl'Ecclesiastici possedendo molto, & participando delle rendite delli beni per se parchissimamente, & tutto il rimanente dando in elemosina, erano molto proficui alla Republica. Per il che anco tutti procurauano accumular loro possessioni, e beni; poiche quanto più haueuano, tanto riusciua in maggior vtilità publica, nella quale erano gli Ecclesiastici tutori, & procuratori per li poueri, & bisognosi, si che non seguiua nissuna mostruosità; essendo li beni Ecclesiastici come beni cōmuni, che faceano accrescimento in tutto il corpo proportionatamente, e non in vna parte sola. Ma mutata q̄sta lodeuole cōsuetudine, li beni, & facultà passate ne gli Ecclesiastici eccedono in grādezza, & cio è troppo sproportionato al corpo della Repub. alla quale sarebbe di grandissimo incommodo quando più crescesse, ne si potrebbe reggere, mà sarebbe necessario, ò che si riducessero alla debita misura, ò che ne succedesse la rouina di tutto il corpo. E se bene habbiamo parlato delli beni Ecclesiastici come cōmuni à tutti loro, nō perciò la possessione è vgualmente diuisa trà essi, anzi tre quarti delli Religiosi non viuono sopra le rēdite Ecclesiastiche, ma di limosine, & oblationi de' secolari; essendo le possessioni, & entrate in vn picciolissimo numero de Clerici, il quale appena arriua alla quarta parte di essi. Et quello, che

più

più importa è, che di questi la metà habita fuori dello Stato; & questi tirano à se tutte le rendite loro con danno euidentißimo del publico seruitio.

Et se nelli tempi migliori quando gli huomini pensauano più al Cielo, che al Mondo, & quando fioriuano gli Augustini, che rifiutauano l'heredità lasciate alla Chiesa priuati li figli, s'è fatto vn tant'acquisto, che sarebbe nell'auuenire? trouandosi hora di quelli, che con artifici vãno persuadendo maggiori acquisti; sarebbe da temere al sicuro, che in due, ò tre centinara d'anni crescessero tanto gli acquisti, che diuenissero patroni del tutto. Sono Monasterij fabricati già 300. anni, & nõ hanno il quarto dell'entrata di quelli, che non è più di 40. anni, che sono edificati. Adeßo vi sono aßai religiosi, che hanno prohibitione di posseder stabili, la quale quando foße leuata, che probabilmente potrebbe farsi, poiche vediamo ciò eßersi fatto con quattro numerosißime religioni, oltre molte altre minori; pensi chi hà giudicio, quali acquisti si fariano in vn momento.

Ad fra. imterem. fessa.

Molte cose nelli principij loro sono buone, che in progresso alterãdosi si fanno perniciose: l'acquisto de gli Ecclesiastici nel suo principio ottimo è venuto per quattro gradi allo stato presente: prima le poßeßioni si vendeuano, & del prezzo si nutriuano gli Ecclesiastici, & li poueri. Si pensò poi di ritenere li stabili, & nodrire li poueri delle rendite. Nel terzo luogo si paßò à far quattro parti, vna p il Vescouo, la secõda per il Clero, la terza p la fabrica, la quarta p li poueri. Adesso sono fermati li beneficij, & nata l'opinione, che da tutti i Teologhi, & buoni Canonisti è reprobata, che Clerici sunt domini fructuũ, *cõ tutto che habbiano li Sacri Canoni, & li Santi Padri cõstãtemẽte predicato, che li beni Ecclesiastici sono de' poueri. Per il che anco il Sacro Cõcilio di Trẽto* oĩno interdicit Episcopis, ne ex reditibus Ecclesiæ consanguineos, familiaresve suos augere studeant, cum & Apostolorum Canones prohibeant, ne res ecclesiasticas, quę Dei sunt consanguineis donent. Sed si pauperes sint, ijs vt pauperibus distribuant. *& poco di sotto.* Quæ vero de episcopis dicta sunt, eadem non solum in quibuscunque beneficia Ecclesiastica tam sęcularia, quàm regularia obtinentibus pro gradus sui conditione obseruari, sed ad S. R. E. Cardinales pertinere decernit.

Aa. ..

c. futuris, & c...

c. cõcesso

Et però non doueribbono gli Ecclesiastici interpretar così in sinistro vna legge fatta per neceßità publica, tanto conforme all'equità, &

giustitia,& dire che sia fatta per tenerli inferiori à gli huomini vili. Più tosto potrebbeno dire, che meglio sarebbe che viuessero conforme à gli Apostoli. Vogliono forse affermare, che essi Apostoli vendendo tutti li stabili, & dando limosina fossero di conditione inferiori alle persone vili? Vogliono dire, che siano di peggior conditione, che gl'infami? forse tante Congregationi de Regolari, che non possedono, doueranno esse riputate infami? Et se rispondono, che questi lo fanno volontariamente, se può replicare, che il volontario, ò inuolontario fanno ben differente circa l'esser virtuoso, ò meriteuole; mà nõ circa l'esser honorato, ò vile. In q̃sto proposito è degno d'esser cõsiderato vn Canone, doue si dice, Bonifacius martyr, & Eps interrogatus si liceret in vasculis ligneis sacramẽta conficere, respondit quondã sacerdotes aurei ligneis calicib. vtebantur, nunc è contrario lignei sacerdotes aureis vtuntur calicibus.

Act. 8.

de conse. dist. 1. c. uals.

Mà contentisi essi volontariamente di quello, che hanno, che eccede di tanto la sua parte, & cosi restariamo accordati. E' degno d'imitatione l'essempio di Moisè à c. 36. dell'Esodo, il quale hauendo inuitato il popolo ad offerire oro, argento, & altre cose pretiose per la fabrica del Tabernacolo, quando fù offerto più di quello, che bisognaua, per publica proclama ordinò, che nissuno più offerisse cosa alcuna. Ma soggiengasi vn'altra ragione ancora. Se per queste leggi fosse lesa la libertà Ecclesiastica, adunque per leggi Pontificie, che prohibiscono à gli Ecclesiastici alienare à secolari sarebbe offesa la libertà secolare; e di questa maniera essi potriano far leggi, che leuano altrui la libertà, & gli altri non potranno far verso loro l'istesso? E tanto più è forte la ragione, quanto se ben gli stabili laici non possono passar ne gli Ecclesiastici, può nondimeno passarui il prezzo, & con la licenza anco essi beni à giusta compra: mà gli Ecclesiastici non possono alienar per qual si voglia contratto gratuito, ne vendere, ò permutare se non con auantaggio; & se li Secolari, che più ne hanno ragione, non si lamentano di questo, perche doueãno essi lamentarsi di cosa di minor apparenza? Finirò questa parte cõ dire, che innanzi l'anno 400. della nostra salute Valentiniano Valente, & Gratiano fecero legge, che i Clerici non potessero acquistar cosa alcuna dalle Donne, &c. La qual legge fu anco inuiata à San Damaso Pontefice Romano di quei tempi, che la publicasse, & si publicò; & fù anco per longhissimo tempo osseruata in Roma; & S. Girolamo, che ne fà mentione nell'Epistola ad Nepotianum, dice non dolersi della legge; perche i Clerici l'haueuano meritata; ma dispiacerli l'auaritia loro, c'hauesse data

C. Theo. de ep. & c. cl. l. 20.

ta occasione à Principi di farla. Fù fatta una simil legge in Sassonia da Carlo Magno di gloriosa memoria, & seruata longamente. Del 1300. *Odoardo III. Rè d'Inghilterra fece vna legge precisamente come questa, & quantunque gli Ecclesiastici ripugnassero alquanto, fu posta però in essecutione. Lodouico Molina attesta nelle ordinationi di Portogallo esser vna legge, che le Chiese, & Monasterij per compra, successione, ò donatione, non posino acquistar stabili, acciò non crescano più del doue re à danno de' Laici le possessioni, & rendite Ecclesiastiche; aggiungendo, che anco ne gli altri Regni di Spagna sia in vso l'istessa legge. Certo è, che Giacomo Rè d'Aragona statuì nelli Regni soggetti à quella Corona, che li beni di Realenco (così chiamano quelli, che pagano alcuna cosa al Rè) non posino passar nell'Ecclesiastico senza Regia licenza. In Francia la medesima legge fù constituita da S. Lodouico, che è cosa molto notabile; & poi successiuamente confirmata da Filippo III. da Filippo il Bello, da Carlo Bello, da Carlo V. da Francesco Primo, da Henrico II. da Carlo IX. & da Henrico III. Et hauendo però fatto già* 300. *anni la Republica di Venetia questa legge per la Città, & Ducato suo, non si hà da dire che la estensione di lei à tutto lo Stato sia una innouatione, poiche Saluio Giuliano rispose,* omnes debere sequi leges & consuetudines vrbis Romæ, *come Giustiniano Imperatore riferisce. Et in Sicilia del* 1296. *il Re Federigo (sì come è scritto nel Capitolare di quel Regno) fà una legge della forma stessa della legge Veneta del* 1536. *se non che dà termine vn'anno solamente.*

Polit. l. [illegible] Angl. [illegible]

de contr. [illegible] l. 2. t. 8. 5.

Petr. B[illegible] princ. R. 13.

C. de H[illegible]

Pio V. similmente nella Terra del Bosco, doue egli nacque, hauendo quiui fabricato vn gran Monasterio, perche ella non si distruggesse, prohibì in perpetuo à gli Ecclesiastici il poter comprar da Laici; & Clemente VIII. auuertendo quanto la Santa casa di Loreto possedesse, per conseruar li Laici, probibì, che essa più comprasse. Et pur anco in Genoua vi è Constitutione generale, che tutti li beni siano affetti alla Republica, sì che non posano essere alienati ad Ecclesiastici. Risponde bene alcuno, che Papa Clemente fece tal legge come Principe temporale, hauendo richiesto licentia à se, come Papa di farla. Consideratione molto sottile, mà non conforme alla soda dottrina Theologica, & morale, la quale vuole, che hauendo Dio dato vn Stato in gouerno à chi tiene la Maestà, con potestà independente nelle cose temporali, gl'habbia anco data auttorità di fare da se, & senza licenza, ò permissione di qual si voglia, tutte quelle leggi, che sono necessarie per mantenerlo.

Non

Non si trouarà mai, che Dio habbia fatto vn precetto, che per adempirlo bisogni pigliare la licenza da altri. Nelle cose indifferenti, ouero nelle buone mà libere, può occorrere, che si commetta errore facendole cōtra il volere del superiore; mà in quelle, che sono di precetto espresso di Dio serue quello, che disse S. Pietro, obedire oportet Deo magis quā hominibus. *Che Dio dica al Prencipe fà quelle leggi, che sono necessarie alla tranquillità publica, & se mancarai, io lo riceuerò ad offesa; & ci voglia licenza per obedirlo. Licenza si ricerca, doue senza,* non licet: *adunque quello, che Dio commanda non è lecito? La Natura quando dà vn fine, dà ancora tutte quelle potenze, che sono necessarie per ottenerlo; & Dio darà vn fine, & vn precetto, che non si possa essequire senza riconoscere in gratia da gli huomini? questo è troppo grande inconueniente. Ma ritorniamo alla materia della legge, laquale si come è vna noua inuentione, così di lei ancora i Iurisconsulti celebri hanno trattato, & l'hanno difesa per giusta: e trà gl'altri Baldo, l'Archidiacono, l'Abbate, Signorolo, Alessandro, Barbaccio, Croto, Tiraquello, Gaelio, Renato, Copino? dalla lettione de quali ogn'vn potrà scoprire, se questa era vna causa, doue conuenisse procedere con censure, & massime non essendosi seruate le cose sustantiali del giudicio. Onde sarà se non molto à proposito il dire anco qualche cosa intorno l'ordine seruato da S. S. acciò si veda quante nullità sono passate nel maneggio, dirò, di così fatto negotio, perche giudicio non si può chiamare, mancando di materia. I Theologhi dicono, che il giudicio ingiusto può bene nell'esteriore parere giudicio, ma in se non già; & ogni giuditio ingiusto esser' etiandio da se nullo, ne essere il giudicio ingiusto più giudicio, di quello, che l'huomo morto sia huomo. Ma ancora vederemo in ciò mancamento di forma, e così sustantiale, che lo rende in niun momento. Primieramente senza citatione alcuna precedente vien dichiarato, che le leggi vecchie, & nuoue del nō alienar beni, & non fabricar Chiese senza licenza, siano contra l'auttorità della Sede Apostolica, & della libertà Ecclesiastica; & che siano incorsi nelle Censure gli stessi legislatori. Et pure la citatione essere de iure naturali, & ricercarsi anco nelle declaratorie, etiandio di Censure, è cosa notissima appresso tutti li Iurisconsulti. Il che basta per nullità così del Breue sudetto, come di tutto quello, ch'è seguito dopò in virtù di esso. Ma che adesso siano dichiarati per escommunicati tanti huomini pij defonti in Christo, i quali hanno continuamente communicato con gli Pontefici de' tempi loro, che altro è se non condannare gli Precessori della Sātità sua?*

[Margin: Act. 5.]

[Margin: Bal. c. q̃ra in ecclesiarum, c. ecclesia S. Marie de cō stit. Archi. c. Romana, de app. in 6. Abb. l. 1. cons. 63. Signorolus cons. 21. Ale. consil. 93. Barbat. l. 2. cōs. 14. Crotus l. 1. cons. 5. Tiraq. de retrac. cō sang. §. 1. gl. 13. Gail l. 2. cons. 32. Capit. de pac. pol. l. 3. to. 1.]

& af-

& affermare che non habbiano essercitato la cura delle anime, come doueuano? & pure trà quelli vi furono Pontefici di eccellente virtù, e Santità.

Rende il Papa la causa perche habbia deliberato proceder contra la Republ. dicendo. Cũ ꝑtermissio officij nostri & causæ Ecclesiæ desertæ à nobis rationem extremo Iudicij die exigi à Deo nullo modo velimus; neq; enim existimetis nos qui alioquin pacis, & quietis publicæ cupidissimi sumus, omnesque nostros cogitatus cò intendimus, vt soli Deo interuenientes rem Christianam, quantum possumus, pacatè gubernemus, quiq; omnium animos, præsertim maximorum Principum, nobiscum ea in re consentiẽtes esse optamus, si aliquando Sedis Apostolicæ authoritas lædatur, si Ecclesiastica libertas, & immunitas impetatur, si Canonum decreta negligantur, Ecclesiarum iura, & Ecclesiasticarum personarum priuilegia violentur, quæ muneris nostri summa est, id aliquo modo dissimulaturos, aut officio nostro defuturos, hac vero in re id vobis persuasum esse volumus, nos nullis humanis rationibus moueri, aut quidquã præter Dei gloriam quærere, aliudq; habere propositum, nisi perfectam, quoad eius fieri possit, Apostolici regiminis functionem. *Et non senza ragione teme sua Santità il giudicio diuino, quãdo mãcasse del debito pastorale, ꝑche Dio ꝑ Gieremia minaccia*, Vch pastorib. qui dispergunt, & dilacerant gregẽ pascuæ meæ dicit Dominus. Ideo hæc dicit Dominus Deus Israel ad pastores qui pascunt populũ meum, dispersistis gregem meũ, & eiecistis eos, & non visitastis eos; Ecce ego visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum ait Dominus. *Et al popolo promette.* Dabo vobis pastores iuxta cor meum, & pascent vos scientia, & doctrina. *Imperoche certa cosa è la somma del carico pastorale essere la predicatione dell'Euangelio, le sante ammonitioni, & instruttioni delli costumi Christiani, il ministerio delli Santissimi Sacramenti, la cura delli poueri, la correttione delli delitti, che escludono dal Regno di Dio; cose che Christo nostro Signore hà raccomandate à San Pietro, & datele per carico; le quali sole sono state essercitate tanto da lui, quanto dalli Santi Martiri suoi successori, & dalli Santi Confessori ancora, che sono succeduti di tempo in tempo, non in quel modo, che le tenebre succedono alla luce.*

La gloria di Dio nelle Scritture diuine vediamo essere nella propa-

gatione dell'Euangelio, & nella buona vita delli Christiani; & in somma, come S. Paolo dice, nella mortificatione dell'huomo esteriore, & vita dell'interiore, & nell'essercitio dell'opere di carità. Mà se la gloria di Dio stasse nell'abondanza delli beni temporali, haueressimo molto da temere di noi medesimi; poiche à gli suoi Christo ha promesso se non pouertà, persecutioni, incommodi & finalmente, come l'istesso vulgo conosce, li trauagli, & patimenti sono le visite, & le proue de gli amici di Dio; & niuno, dice l'Euangelio, segue Christo se non doppo hauer presa sopra le spalle la propria Croce.

2. Cor. 4. Ioan. 15. Matth. 8.

E' molto differente dalla dottrina di S. Paolo quello, che da alcuno è stato disseminato in molti luoghi, & à molte persone; & ciò è, che non si sà vedere, pche questa Città si possa commendare di Religione; imperoche se bene vi abondano le limosine, & opere pie verso li poueri, & il decoro delle Chiese, & il culto diuino; il cimento però del Christiano è il fauorire la giurisditione Ecclesiastica: & di questo si vede in Venetia il contrario. La sentenza di S. Paolo è. Si tradidero corpus meum ita ut ardeam, charitatem autem non habuero, nihil sum. *Leggesi nel santo Euangelio, che il nostro Saluatore nel giorno del Giudicio dimandarà conto alli reprobi delle opere di pietà, & di misericordia non essercitate.* Esuriui enim, & non dedistis mihi manducare: Sitiui, & non dedistis mihi potum: Hospes eram, & non collegistis me; Nudus & nō operuistis me; Infirmus, & in carcere, & nō visitastis me.

1. Cor. 13. 1. Cor. 13. Matt. 25.

Mà che sia leuata à scelerati la licenza di offendere il prossimo, che sia lasciata alli secolari vna parte della portione de' beni, che loro conuiene, non è da temere, che Dio ne ricerchi ragione; anzi possiamo animosamente dare tutti li beni della Chiesa à poueri, senza dubitare, che Dio per ciò resti offeso.

Nè si deue tralasciare quì di ponderare anco l'vltime parole di quel Breue, doue si dice; Quinimmo nulla alia ratione melius publica illa Christianæ religionis incommoda, in quibus euitandis tantopere insistitis, longe à vobis propulsabitis, quàm si Ecclesiarum, & Ecclesiasticorum, qui pro vobis dies, ac noctes excubāt, & assiduas ad Deum preces effundunt, immunitates, & iura (put religiosos, & pios viros docet) conseruaueritis.

Hà bisogno certamente la Republica di essere aiutata con le orationi de gli Ecclesiastici; perilche ella anco assiduamente si raccomanda loro; & ben sà quello che il Sauio dice: Deprecatio pauperis ex ore vsque

Eccl. 21.

ad aures perueniet. *Et si duole quando alcuni poco intenti à queste sante opere sono causa col male essempio di molti peccati nelli laici: onde in luogo di placare la diuina giustitia, & commouerla à misericordia verso noi si irrita tanto più lo sdegno suo à castigarci co'l mezo de gl'infedeli. Nè dobbiamo credere, che le orationi de i più ricchi, & meglio agiati siano per piegare maggiormente la Maestà Diuina, della quale è scritto,* Neque despexit deprecationem pauperis: *conciosia che molto male hauerebbono fatto, & farebbono con questa dottrina tanti santi Monachi, & Heremiti, che vissero, & viuono in estrema pouertà, & abiettione, con ferma credenza, che in tale stato le orationi loro debbano più facilmente ascendere alla presenza di Dio.* Psal. ..

Ma è tempo di passare al Terzo capo controuerso, il quale è in materia del giudicare gli Ecclesiastici; la qual cosa debbe esser trattata separatamente, poiche anco in diuerso tempo fu presentato il Breue sopra essa materia. Forse la prouidenza diuina dispose, che come habbiamo detto da qual si sia delli Ministri Pontificij fusse errato nel presentar delli Breui, accioche la Santità sua hauesse qualche tempo di pensar meglio di quanto momento fosse il negotio, che s'incominciaua: ma non però restò sua Beatitudine di commandare, che l'altro Breue sopra li dui Carcerati fosse presentato, come fu fatto à 25. di Febraro con la soprascritta; Marino Grimano Duci, & Reipublicæ Venetorum, *ancorche la Santità sua fosse consapeuole della morte di quel Principe successa dui mesi prima; & hauesse fatti fare gli vfficij di congratulatione col Serenissimo Principe presente suo successore. Qualche Canonista defenderebbe questa attione con la dottrina loro:* Papa est iudex viuorum, & mortuorum; *ma più tosto si deue credere, che habbia pensato, essendo l'istessa dignità non importasse la mutatione della persona, in che hauerà li Canonisti tutti contrarij: i quali vogliono, che trattandosi di Censure, chiamate materia odiosa, le parole debbano esser strettissimamente interpretate: La onde se pretende, che il Serenissimo Duce p̃sente sia per ciò ammonito, nõ glie lo cõcederanno: si che cõtra di lui, anco per q̃sto capo, ha p̃ceduto senza seruare vn'atto, ch'è sustãtiale al giudicio & cioè la citatione p̃ la declaratoria, et l'ammonitione p̃ le cẽsure. Si deue tener p̃ cosa certa, che se il Põtefice hauesse ascoltate le ragioni, doue la Republica di Venetia fonda l'autorità sua di giudicar gli Ecclesiastici, mai hauerebbe sopra ciò mossa parola; ma nõ hauẽdo voluto trattar, & vdire le ragioni di essa Republica cõ quella patienza, carità, & maturità, che si*

prometteua dalla Santità sua, come padre vniuersale della Christianità;non è merauiglia,se biasma li giudicij della Republica, affermandoli fondati sopra vso, & consuetudine vetißima, & sopra alcuni Breui de Pontefici. Rispose il Senato al Breue del Pontefice in poche parole; marauigliarsi,che nasca cotidianamente noua materia di dissensione,& che si tenti di souertire quelli fondamenti, sopra quali la sua libertà è stabilita per 1200.anni:imperciòche dal nascimento della Republ. li Maggiori suoi hãno riceuuto da Dio l'auttorità di punire qualunque delinquente,la quale hanno essercitato continuamente ad honor di sua Maestà diuina, cõ quiete publica,& approbatione delli Precessori di sua Santità,& lode vniuersale. Di consuetudine non si fece mentione alcuna; atteso che hà la potestà sua molto più altamente,& fermamente fondata, che sopra vn'vso se bene immemorabile;perche ella tiene per indubitata la dottrina de i Teologhi,& de i migliori Canonisti,che l'essentioni de gli Ecclesiastici dal foro secolare nelli delitti non Ecclesiastici,mà temporali,ò,come Giustiniano dice,ciuili,non sia de iure diuino,ma per priuilegio de' Principi; se però alcuno non volesse pigliare il significato della parola Ius diuinum, *tanto largamente, ò abusiuamente, che vogli dire* Ius humanum.

Questa dottrina, che se gl'Ecclesiastici non fossero per priuilegio, & gratia essentati, sarebbono soggetti à Magistrati secolari, si mostra e conferma con gl'essẽpij del vecchio Testamento, doue si vede, che tutti li Rè hannò commandato,& giudicato,& punito li Sacerdoti, & questo esser stato fatto non da gli Rè cattiui,ouero mediocri solamente; ma da i santissimi,& pijssimi, Dauid,Salomone,Ioas,Ezechia,& Iosia, lo habbiamo precisamente nell'Euãgelio nelle parole di Christo nostro Signore, dette a Pilato, non haberes potestatem aduersus me vllam,nisi tibi datum esset desuper;*aggiuntoui, (se alcuno volesse dargli qualche senso strauagante) l'espositione di S. Agostino, di S. Bernardo, del Cardinal Gaetano, che il giudicio di Pilato fù bene iniquissimo, ma non vsurpato; oltre di che si hà la confirmatione ancora co'l essempio di S. Paolo, ilquale hauendo congiettura, che Festo sotto pretesto di giudicarlo in Hierusalem, volesse darlo in mano à gl'Hebrei, appellò à Cesare; cosa, che mai hauerebbe fatta, quãdo nõ fosse stato legitimo suo Giudice; essendo peccato mortale appellare à chi non hà potestà legitima. Vien ben fatta certa cõsideratione da un Scrittor moderno, che S. Paolo hauerebbe appellato à Pietro; mà che nõ lo fece perche sarebbe stata stimata pazzia; cõsideratione*

Ioan. 19.

super Io. tract. 16. Epist. 42. in 2 q. 62 a. 2.

ben

ben degna d'vn intelletto perspicace; mà nõ già degna della risoluta constãza di S.Paolo, che fosse restato di dire vna verità per timore d'esser riputato pazzo. Non hebbe egli q̃sto rispetto innanzi à Festo, ne restò di dir parole per causa delle quali il Prefetto gli rispose: Insanis Paule, *& esso stesso S.Paolo dice*, Nos prędicamus Iesum Christum Crucifixum Hebræis quidẽ scandalum, gentibus autem stultitiam; *& pure non restaua di dire, & predicare q̃llo, che sapeua essere riputata pazzia; Però nõ faccia in modo alcuno q̃sta ingiuria à S. Paolo, poiche veramente quel sãtissimo, & essemplarissimo Apostolo non la merita. Mà che diremo de i p̃cetti di S.Pietro, & del medesimo S.Paolo? i quali sono* subiecti igitẽ estote omni humanæ creaturæ propter Deũ, siue Regi quasi præcellenti, siue Ducibus tamquã ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei. *Et di questo* admonet illos Principibus, & Potestatibus subditos esse dicto obedire, *& quello che si hà nel 13. cap. à gli Rom. ch'è come un sole per rischiarare tenebre quali si siano di dubitatione*: Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi à Deo quæ autem sunt, à Deo ordinata sunt; itaq; qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit qui autem resistunt ipsi sibi damnationem acquirunt; nam Principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatẽ, bonum fac, & habebis laudẽ ex illa, Dei.n. Minister est tibi in bonũ, si aũt malum feceris, time, non enim sine causa gladium portat, Dei enim Minister est, vindex in iram ei, qui malum agit; ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed ẽt propter conscientiam: Ideo enim & tributa pręstatis, Ministri enim Dei sũt in hoc ipsum seruientes; Reddite ergo omnibus debita, cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal, cui timorem, timorẽ, cui honorem, honorem.

Act. 16. 1. Cor. 1. 1. Pet. 2. ad Tit. 1.

Veggasi S. Agost. che in quel numero de soggetti al Prencipe secolare pone anco se stesso. Veggasi Grisostomo, Theodoreto, Theofilato, & Oecumenio, che con apertissime parole includono Apostoli, Euãgelisti, Profeti, Sacerdoti, & Monaci. Leggasi S. Thomaso sopra quel medesimo luogo, e vederassi, che afferma apertamẽte ogni essentione Ecclesiastica esser p̃ priuilegio de' Prẽcipi. Ma S. Bernardo ad vn Arciuescouo scriuẽdo più chiaramente dice, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est: si omnis, est & vestra: quis vos excipit ab vniuersitate? si q̃s

expos. ad Rom. nume. 72. sup. Epist. ad Ro. Homel. ... in expos. ep. 42.

tentat excipere, conatur decipere. *Considerino i contradicenti se mai alcuni de i Sãti Pontefici, Vescoui, ò altri Sacerdoti hanno detto d'esser essenti dalla potestà del Prencipe, & de' Magistrati, che mai ne trouerãno vno; ma si bene trouerãno, che ciascuno hà confessata la suggettione, solo negando la giustitia nella causa, perche erano condennati.*

Vn famoso essempio habbiamo di S. Policarpo Vescouo di Smirna, Discepolo di S. Giouanni Euangelista, vno de gli fondatori della nostra fede, dopò gli Apostoli eccellentissimo; le parole del quale portate da Eusebio sono queste; Magistratibus enim, & potestatibus à Deo constitutis eum honorem qui nostrorum animorũ saluti nostræq; Religioni nihil affert detrimenti, pro dignitate tribuere docemur.

Euseb. l. 4. c. 4.

Alcuni dicono esser commandata da l'Apostolo la soggettione à gli Prencipi, quãdo erano infideli, mà non dapoi che sono fatti Christiani; & questo perche gli Ecclesiastici per l'ordine sacro, & per auttorità spirituale, sono maggiori, & à costoro S. Gio. Grisostomo rispõde in poche parole. Si. n. Paulus cũ gẽtiles adhuc essent Principes, præcepit, multo magis oportet & fidelib. exhibere, quod si maiora sibi concredita esse dixeris, disce nõ nunc honoris tui tempus esse, peregrinus enim hic es, & aduena, tempus erit cum omnibus apparebis illustrior, nũc vero vita sua abscondita est eũ in Christo in Deo, quãdo Christus comparuerit tunc & vos comparebitis in gloria.

Mà chi può dubitare, che l'essentioni Ecclesiastiche siano concessioni di Prencipi, se si trouano le leggi, & priuilegij loro? & si vedono nõ concesse tutte in vn tempo, mà à passo per passo? lequali per sodisfattione di ogni persona, che voglia certificarsi di questo, poiche molto importa, distenderò per li tempi loro.

C. Theo. de epis & cler. l. 2. ibid. l. 10.

Constantino Magno circa il 315. *essentò gli Ecclesiastici dalle fattioni publiche, personali, & curiali; Constãzo, & Constante suoi figli aggiunsero le essentioni dalle fattioni sordide, & dalli censi; & concessero alli soli Vescoui essentioni dalli Giudicij del Foro secolare, restando gl'altri Ecclesiastici à i Giudici secolari, così in Criminale come in Ciuile: e sopra di ciò vi hanno dopò altre leggi, vna di Valente, & Gratiano circa il* 380. *& l'altra di Arcadio, & Honorio circa il* 400. *Ma intorno l'anno* 420. *Honorio, & Theodosio II. & dopò l'istesso Theodosio con Valentiniano III. concessero il giudicio delli Clerici alli Vescoui, quando le parti ambedue si fossero contẽtate; rimettendo alli Magistrati secolari quãdo vna non volesse accettar' il Vescouo; laqual cosa fu anco confirmata da Martiano*

ibid. l. 12. ibid. l. 23 ibid. l. 37 ibid. l. 41 ibid. l. 47

tiano circa il 460. & da Leone suo successore: finalmente da Giustiniano circa il 560. fù fermata e stabilita ogni varietà con la legge, che gl'Ecclesiastici nelle cause Ciuili fossero soggetti al Vescouo, nelle Criminali al Giudice secolare, il che durò sino al 630. quando Heraclio gli essentò dalli Magistrati secolari, così in Ciuile, come in Criminale, salua però sempre l'auttorità delli delegati dal Principe; e sino alla diuisione dell'Imperio così sempre fù osseruato; & dopò quella tale è stato sempre l'vso è lo stile della Chiesa Greca, insino à tanto, che è durato quell'Imperio.

C. 7 epis. & cle. l. cum clerici, C. eo. l. omnis qui. Nouell. 83. Nouell.

Mà in Occidēte gli Imperatori Franchi, & Sassoni, & li Rè Italiani variamente hanno osseruato, alle volte lasciando li giudicij à gli Ecclesiastici, e talhora giudicando non solo Preti, & Vescoui; mà gl'istessi Pontefici Romani, quando rimettendoli parte ad esser giudicati à gli Ecclesiastici, & parte alli Magistrati, secondo, che la varietà de' tempi comportaua, preualēdo hora l'auttorità de' Pontefici, hora quella de gli Imperatori; finalmēte Federico II. circa il 1220. fece l'Authētica inserta nel Codice Giustiniano, che nessuno possa tirar' al Giudicio secolare così Ciuile, come Criminale psona alcuna Ecclesiastica; & ogn'vno che leggerà li Titoli Episcopis, & Clericis, & de Episcopali audientia, vel de Epali iudicio, nel Codice Theodosiano, & Giustiniano, ritrouerà tutte q̄ste leggi, & resterà à pieno informato, come la essentione de gli Ecclesiastici è stata vna gratia fatta da gl'Imperatori, & anco si certificarà, che se bene essi hanno concesso alli Clerici essentioni dalla potestà de' suoi Magistrati; mai però dalla potestà sua suprema hanno essentato alcuno. E' così cōgiunto col Principato la potestà di punire qualunque commette cōtra le leggi, ch'è inseparabile da q̄llo; & tāto vuol dire, che nel suo Stato habbia il Prēcipe uno nō soggetto à se nelle cause tēporali, & in qualunque altra cōcernēte il ben publico, quāto che nō sia Prencipe. Nō potrebbe durare vn corpo naturale, che hauesse in se vna parte nō destinata all'essere dell'intiero; meno può durare vn corpo ciuile, che nel suo mezo habbia huomo, che riconosca altri, che il Prēcipe nelle cose humane, e tēporali. Il Papa medesmo nelle cose spirituali essenta chi gli piace dall'auttorità de' Vescoui, Arciuescoui, mà da se stesso nō può essētare alcuno senza restar d'esser Papa. La Repub. di Venetia, essendo nata libera circa l'anno 420. se bene, come è auuenuto à tutte le gran potenze, non dilatata ne' principij suoi in grande & spacioso Dominio, hà però riceuuto da Dio nō meno che gli altri Prēcipi grādi nel loro grād'Imperio, la potestà sopra qualunque persona viuēte nel Dominio di lei: & à gli Ecclesiastici hà lascia

Auth. C. de episc. & cler. l. statuimus.

to godere esſa Repub. quelle esſentioni dalli Magiſtrati, che godeuano nelle Terre dell'imperio di tempo in tempo; baſtandole punire in loro quei ſoli eccesſi, che per esſer graui, & enormi, poteuano turbare la publica tranquillità: & reſtano le memorie de' deliquenti Eccleſiaſtici puniti in qualunque ſorte di delitti, et alle volte ancora in certi, che al preſente ſi terrebbono per leggieri; ma che era neceſſario foſſero per alcuna particolar circonſtanza degni, che la Republica li corregeſse. Et ſe bene i Pontefici Romani hanno fatti diuerſi Decreti dal 1160. in poi ſopra l'eſſentione de' Clerici, queſti però non ſono ſtati riceuuti intieramente in loco alcuno appreſso niſsun Prencipe, ne hanno potuto ottennere, che li delitti di Maeſtà offeſa non ſiano ſtati ſempre ſoggetti alli giudicij ſecolari: quaſi per tutta Italia ſi caſtigano li Clerici, ſe ben non ammoniti, che non vanno in habito, non oſtante l'eſſentioni, & i decreti Pontificij. In Spagna ſi fà l'iſteſſo ne' delitti di portar armi, & in molti altri. In Francia ſi diſtinguono i delitti communi, & priuilegiati; & quelli ſoli ſi rimettano à gli Eccleſiaſtici, & queſti ſono giudicati dà ſecolari.

at ſi clerici, de iudi. c. clerici eodem. c. cum nō ab homine eod. c. qualiter & quādo eod.

La Republica parimente hà diſtinti li delitti in graui, & leggieri; & i leggieri ſono rimeſſi al Foro Eccleſiaſtico: li graui commeſſi alli Magiſtrati. Et coſi hà continuato di eſſercitare ſempre la giuſtitia, & la libertà della ſua giuriſdittione. Non diremo, che queſta ſia vna conſuetudine ſolamente, la quale contraria ad vna legge per la longhezza del tēpo habbia preſo vigore ſopra la legge iſteſſa. Non dubitiamo, che la cōſuetudine mai può pregiudicare alla legge di Dio, & della Natura, ſe bene foſſe longa à migliaia d'anni; & cōfeſſaremo ingenuamēte, che ſe Dio haueſſe eſsētato gli Eccleſiaſtici, ogni atto da qual ſi voglia Principe in cōtrario fatto ſarebbe vna vſurpatione, & vn' offeſa di Dio; ma aggiongeremo ben anco cō licenza di coloro, che chiamano la loro eſſentione de iure diuino, che ſe coſi foſſe, il Papa nō hauerebbe poteſtà di ſottometterli; perche li ſecolari non ſarebbono capaci di eſſercitare per diſpenſa del Papa quello, che Dio haueſſe prohibito. Dio hà prohibito alli ſecolari dir Meſſa, confeſsare, &c. il Papa non può habilitarli in modo alcuno con ſue diſpēſe. Et ſe dirāno, che queſto è Ius diuinum indiſpenſabile, ma quello diſpenſabile dal Papa, per nō diſputare, & affaticarſi à moſtrare la contradittione, che è nel dire ius diuino, & diſpēſabile per poteſtà humana, baſterà riſponder loro che tutte le ragioni, che ſi poſſono acquiſtare per diſpenſa del Papa, ſi poſſono acquiſtar anco per conſuetudine, la qua-

le ſopra-

le sopravenga contraria alla legge; et se presupponeßimo la essentione de' clerici essere prima stata ordinata per legge, & esequita ancora; & che poi per cõsuetudine immemorabile fosse stato prescritto in contrario, dico, che legitimamente si essercitarebbe. Ma nel nostro caso l'auttorità, & l'uso della Repub. pcede di tẽpo ad ogni legge, c'habbia esentati gli Ecclesiastici dalli giudicij in cause criminali enormi; nè qualũque decreto habbino fatto gli Ecclesiastici ha potuto pregiudicarle punto. S'aggionge à questo l'approbatione tacita di tutti li Pontefici, che vedendo, & sapẽdo q̃sto; se non hauessero giudicato conuenire, l'hauerebbono ripreso; & la medesima approbatione espressa ancora di Sisto iiij. Innoc. viij. Alessandro vi. & Paolo iij. li Breui, de' quali conseruati nelli Archiui della Repub. sono veramente in approbatione di quanto essa giustamente ha fatto. Il che chiaramente mostra Innocentio nel suo Breue diretto al Patriarca di Venetia, dato l'ultimo Ottobre 1487. nel quale mostrando come ragioneuolmente la Republica giudicasse gli Ecclesiastici non solo nelli attrocißimi delitti, ma anco in tutti gli altri graui, & atroci, usa queste parole, Nos attendentes priuilegia ad bene viuendum dari, non ad delinquendum illaque præsidio bonis contra improbos esse debere non autem malis ad nocendum, facultatem, &c. Cosa che non in questo tempo solamente occorre spesißime volte, ma allhora anco era frequentißimo, come Sisto Papa Quarto in un suo Breue pur al Patriarca di Venetia sotto il dì 2. Giugno 1474. testifica con queste parole. Cogimur non sine cordis nostri dolore plurima quę nollemus de personis Ecclesiasticis audire ex ista Ciuitate, præsertim in qua sæpè nonnulli aut monetas adulterasse, aut crimen læsæ maiestatis admisisse dicuntur.

Et se alcuno per prouare, che l'essentione è de iure diuino, si uolesse valere dell'eßempio di Costantino nel Cõcilio Niceno, lo rilegga bene, & vẽga à dire, se fa per lui, ouero cõtro la sua intẽtione. Le Nouelle di Giustiniano Imperatore 3.5.6.11.83.123.131.133.137. cõ molta abondãza di chiarezza mostrano, quali esentioni hauessero li Clerici sotto q̃ll'Imperatore, & quale haueuano goduto innanzi à lui. Se adũque per priuilegi de gli Imperatori nel principio, & poi per conniuẽza hanno hauuto l'esentioni; perche debbano far tãti rumori, quando la Repub. Veneta dice, che se altri nello Stato loro hãno cõceßo, che anco gli delitti enormi fußero giudicati dall'Ecclesiastico, credẽdo, et

Innoc. c... cũ Apo... stolica... firm. d... priuil. c... quod qu... kuldã... verb. sig... c. in his... c. sup q... Luydam

giudicando, che ciò potesse conuenire al gouerno loro; ella però non l'hà mai concesso ò acconsentito come cosa, che hà reputato essere contraria alla publica tranquillità sua.

Si può aggiongere quì, che in nissun Regno, ò Dominio si pratticano queste essentioni nell'istesso modo; & chi leggerà quanto ne scriuono li Criminalisti, & Clario in particolare, vederà come variamente in diuersi luoghi è essequita & pratticata questa essentione: argomento indissolubile, che non è de iure diuino; si che la consuetudine può regolarla, & che li Decreti de' Papi sopra ciò non sono stati per ogni luogo in tutto riceuuti.

l. 5. §. fin. q. 36.

E quì si douerà considerare ancora, che nel Breue delli 10. di Decembre dice il presente Pontefice, che sono carcerati vn Canonico, & vn Abbate personas in dignitate Ecclesiastica constitutas: Vi sarebbono mille Breui Papali per mostrare, che Canonicatus non est dignitas; ma essendosene accorti, & nel Monitorio stampato hanno escluso il Canonico, & detto solo dell'Abbate personam in dignitate Ecclesiastica constitutam; tanto che si raccoglie, che si può anco errare nelli Breui Papali, quando massimamente si scriue con troppa celerità, laquale è cagione, che non si consideri quanto fà dibisogno. Ma non è anco senza qualche dubbio, se questi Abbati commendatarij siano dignità, ò non, poiche il Sacro Concilio di Trento prohibisce le Comende. Importa nondimeno à quello, che noi trattiamo molto, che sia dignità, & che sopra questo il Papa faccia fondamento; si che se fosse vn pouero Sacerdote senza benefitio non riputarebbe la causa tanto importante; ma la qualità della dignità sia speciale per far maggiore e più authentica l'essentione: atteso che è cosa certa, che nella Chiesa sono posti gl'ordini, che sono Sacramenti iure diuino, tra quali il Sacerdotio è sommo; ma queste dignità di Abbate, Preposito, Archidiacono, sono introdotte iure humano; adunque se la essentione fosse de iure diuino, sarebbe principalmente nelli Sacerdoti, se bene senza titolo, & non nelle dignità specifiche, come vogliono. Et al sicuro chi vorrà sciogliere questo nodo di ragione non tentarà di farlo senza grande, & vana fatica. Questa materia ricerca, che si consideri nella persona del Papa ritrouarsi due qualità, l'una di Pontefice Rom. Vescouo di quella Chiesa particolare, & Capo dell'uniuersale: l'altra di Prencipe di quello Stato, che possiede: che se bene al presente sono congionte, non per tanto è necessario, ne che il Prencipe temporale di

porale di Roma sia Pontefice, ne che il Pontefice sia Principe. Non occorre adesso di esplicare, quando ambe queste qualità furono vnite, che forse non sono quattro Centenaia d'anni: ma concedassi anco, che già 800. anni ciò auuenisse, non importa al nostro discorso. Come Pontefice nella Città di Roma tiene il suo Vicario, & nelle Città soggetti gli Arciuescoui, Vescoui, & altri Rettori Ecclesiastici: & come Principe hà li Ministri suoi Gouernatori, Giudici, & altri, che se bene in parte sono Preti: però non in quanto Preti esercitano quei carichi, et molti anco sono laici. Hora se alcun Ecclesiastico Prete, ò Frate commette delitto enorme, vediamo, che non li Vescoui, & quelli, che hanno li gouerni Ecclesiastici lo puniscono: ma li Gouernatori, Auditori, &c. Habbiamo veduto Torre di Nona, Corte Sauella, il Torrone di Bologna, & altre prigioni laiche piene di Preti, et Frati giustitiati: & quello, che importa, etiandio senza degradatione nelli Pontificati di Sisto, & di Clemente s'è veduto impiccati Frati con l'habito regolare. Queste cose furono certamente necessarie, & giuste, altrimente lo Stato Ecclesiastico non viuerebbe in pace. Non sono però gli altri Stati senza questa necessità: & se piacesse alla Santità sua misurare li bisogni altrui con la misura, che vsa, & ha data à gli suoi: non dannarebbe li Principi, che castigano li Preti, che non viuono da Preti.

Ma non si credi già poter riuscire ne gli altri Stati quello, che non riesce nel proprio: & doueressimo noi dar essempio di quello, che voressimo essere fatto da gli altri: perche vedendo il male, che ne risulterà, compatiressimo alle altrui necessità.

Io sò la risposta che si darà, et questa è, che il Papa hà le due qualità sopra narrate: vna di Principe, & l'altra di Pōtefice: come Principe vedendo esser necessario al buon gouerno dello Stato suo temporale, che col braccio laico siano castigati li delitti enormi de' chierici, ne chiede la licenza à se come Pontefice: & che si come la dà à se, così la darà anco à gli altri, se la dimanderanno in gratia: medicina più insopportabile, che la infermità, & che più nuoce al corpo: & risposta, che diuide l'inuisibile ancora. Non sarebbe più facile dire, che il Pontefice in quanto Principe conosce esser necessario per il buon gouerno dello Stato suo castigare con l'auttorità temporale ogn'uno, che perturba la quiete, se ben è Ecclesiastico: ma non vedendo li bisogni de gli altri Principi, & stati, nè consentendo, che habbiano auttorità

dalla Maestà diuina, conosce solo la propria auttorità di Pontefice, & Padre uniuersale: perilche vuole essere à parte delli gouerni loro.

Quì si oppongono alcuni dicendo, ogni castigo è per correttione del delinquente: altrimenti quando non hauesse questo buon fine, sarebbe opera tirannica: ma la correttione di ciascuno appartiene al Superiore suo: per tanto al Principe non debbe importare, se il delinquente Ecclesiastico sia corretto, ò non. Attendi pure à castigare i laici, che se gli Ecclesiastici non saranno puniti, li Prelati ne renderanno conto à Dio. Et veramente concluderebbe la ragione, se il supposto di essa fosse vero, che la correttione del delinquente fosse solo fine della giustitia criminale. E fine certo, ma è fine secõdario, et il minore, essendo per utilità priuata: che il principale è un fine publico, & in due cose cõsiste: vna in mantenere nelli Cittadini buoni costumi, & nella Città tranquillità, et quiete: & l'altra se alcuno si usurpa sopra l'altro qualche auantaggio, affligendolo, ò danneggiandolo contro ragione, con altretanta pena proportionalmente data à lui ridurre le cose all'ugualità. L'Ecclesiastico quãdo postposto il timor di Dio, & del Mondo contrauiene alle leggi offende il publico, dando essempio alli laici, i quali con così fatta imitatione si rẽdono cattiui: & oltre di ciò inuita anco q̃llo, che si troua offeso da lui à vendicarsi con souuersione della quiete, & del riposo publico. Per le quali cose debbe essere cura del Principe, che il delitto sia castigato: altrimenti per la sopradetta ragione non dourebbe mai il Principe punire un forastiero, che nel suo Stato errasse: poiche non essendo suo suddito non ha da curare l'utilità di quello. Il Principe castiga il forestiero non hauendo mira alla sua correttione, ma al difendere il suddito proprio dall'ingiurie, come è obligato, et all'impedirgli li essempi cattiui, che possono introdurre costumi perniciosi alla publica quiete. Nè vale dire dunque se è necessario al bẽ publico, che l'Ecclesiastico sia castigato procuri il Principe la correttione sua dal Prelato, nè permetta, che li Magistrati laici l'esequiscano.

Perche per risposta è necessario considerare, che gli Ecclesiastici per delitti etiandio grauissimi, & enormissimi non possono secondo li sacri Canoni punire in pena di sangue: ma castigano con censure di sospensione, priuatione, depositione, ò con pene di irregolarità: ouero impongono penitenze salutari di orationi, digiuni, & altre opere tali: & la più seuera sentẽza è confinare uno in Monasterio, ò in prigione più stretta à far perpetua penitenza: la quale però non si vede in questi

nostri

nostri tempi esequita per qual si voglia grauissimo eccesso. Anzi se alcune volte danno di queste penitenze per qualche longo tempo doppo fatta relatione della humiltà del penitente, & prontezza all'obedienza, le rimettono, & ne fanno gratia presto, & facilmēte. Et quantunque fosse commandamento di Giustiniano, che per li delitti fossero dati al braccio secolare: nondimeno la commune, et praticata opinione de' Canonisti è, che questo si faccia solo in tre casi, di heresia, di falsificatione di lettere Apostoliche, & di conspiratione contro il proprio Vescouo. Del resto dicono affermatiuamente, che se un Chierico hauerà commesso delitto enorme, & grauissimo, quantunque hauesse vcciso il Sommo Pontefice, sempre che offerirà di voler farne la penitenza, non debbe degradarlo, & darlo al braccio secolare, ma confinarlo à prigione perpetua.

Da questo modo, e conditione di Giustitia segue, che gli Ecclesiastici facilmente incorrono nelle transgressioni delle leggi; perche apportando loro più vtilità, ò dilettatione il peccato, che danno, ò noia la pena: eleggono più tosto questo male riputato da loro minore, che priuarsi delli propri appetiti, & libidini & non temendo punto della uita (cosa, che sola frena, & atterrisce per lo più i delinquenti) & sperando anco se saranno con alcune pene Ecclesiastiche castigati d'accōmodare il tutto ben presto: si fanno lecito però senza rispetto alcuno di cōmettere ogni scelleratezza: oltre che non sono dalli Fori Ecclesiastici puniti più li delitti, che turbano la publica tranquillità, ma q̄lli, che più sono contro li loro rispetti. Imperoche non è di tanto interesse del laico la falsificatione di lettere Apostoliche, ò la cōspiratione contro il Vescouo, che sono li casi (come s'è detto di sopra) per li quali è ordinata la degradatione: ma la proditione, la Maestà offesa, la falsità della moneta, l'homicidio, per li quali darebbono delle sue penitenze Ecclesiastiche, sono quelli, che per seruitio della tranquillità publica deuono esser puniti cō grā de et essēplare seuerità. Et veramēte il Prelato, che gouerna li soli Chierici, nō può far opera, che habbia rispetto se non ad essi soli, et alla loro utilità: ne può ne sà hauer risguardo al benefitio di tutta la Rep. nel punire li suoi Preti: si come un Padre di famiglia nō castiga gli figli, et serui suoi, se nō hauēdo rispetto al bene della casa ꝓpria solamēte: li soli castighi del Prēcipe, e de' sui ministri s'inuiano, e tēdono ueramēte al benefitio cōmune, ch'è il fine suo reale. Il dire che delli delitti enormi, che turbano la publica q̄ete il Chieri-

co sia

to sia punito dal suo Prelato, nō vuol dir altro, se nō che quella pena si riferisca al bene essere dell'ordine Ecclesiastico, & che delli delitti cōmessi da loro tutto il danno sia participato dalli laici; & del bene, che nasce dalla loro pena, non riceuino parte alcuna. Et vaglia à dire il vero li Prelati mai puniscono li Chierici per offese fatte à secolari se non per instantia, che loro facciano li Magistrati, ò per timore, che essi non suppliscano al mancamento; & con ragione, perche cura loro è gouernar il Prete, e non difendere il secolare. Ma il Prencipe, che riceue li tributi, & altri seruitij dalli sudditi, acciò difenda la uita, l'honore, & la robba loro, non può senza peccato abandonarli, quando sono oppressi dalla audacia di coloro, che sotto pretesto di essentioni ardiscono ogni male: permettendo, che li delinquenti vadino impuniti, ò siano castigati con sole pene spirituali: ma è in obligo di punirli per conseruatione della giustitia, & essempio de gl'altri: massime essendo esso Prencipe constituito dal Creatore, come S. Paolo dice: Minister Dei vindex in iram ei qui malum agit; *in che se manca, è ancora punito con la priuatione del Dominio.* Regnum de gente in gentem transfertur propter iniustitias, iniurias, contumelias, & diuersos dolos. *Et oltre l'offesa di Dio, nella quale incorre il Prencipe abandonando li sudditi, & mancando loro della debita protettione, ne seguono altri mali, che tendono tutti alla publica ruina. Li Secolari offesi da gli Ecclesiastici nel sangue, nell'honore, e nella robba vedendosi priuati di quella giusta vendetta, che si fà con la publica auttorità, sono incitati con qualche ragione alla priuata: & quello, che peggio è, temendo di non essere di nuouo offesi, ne sperando nella giustitia de' Prelati, cercano di preuenire: & così di male nascono mille altri mali, che causano seditioni, e grauissime perturbationi nelle Città.*

Quel tanto poi, che si dice à difesa delli giudicij Ecclesiastici, che le essentioni de' Fori laici sono concesse alli Clerici in honore di quell'Ordine, il quale dedicato al culto Diuino è ragioneuole, che sia rispettato: questa è cosa, che ogni buon giuditio intenderà in cōtrario, perche se si vuol dire in honore di quello, che hà commesso il fallo: prima egli non merita essere honorato: & S. Paolo dice vis non timere potestatē bonū fac, & habebis laudē; *poi ben disse Socrate, ogn'uno, che pecca è infelice: ma più infelice però se fuggirà la pena. In honore delli buoni molto meno, perche possono esser macchiati per la compa-*

gnia

gnia delli cattiui,& restano più honorati li buoni, quando sono senza cattiua compagnia: consigliò S. Paolo auferte malum ex vobis metipsis, modicum fermenti totam massam corrumpit; *onde se essi per li Sacri Canoni non possono leuando la vita à tristi escluderli dal suo numero, seruirà à dignità delli Ecclesiastici, che la loro bontà purgata dalli cattiui con l'auttorità del Prencipe resti sincera, & perciò honorata. Ne si può dire che altra libertà sia loro leuata, se non la libertà di far male. Da queste considerationi è più che manifesto, che la Republica Veneta non hà eccesso in conto alcuno, così nel constituir le sue leggi, come nell'amministrar la giustitia, quella potestà di Prencipe temporale supremo, che Dio le hà dato: & non hà così meritato, che si procedesse cō lei con Censure Ecclesiastiche: & tanto più quanto si è proceduto alla fulminatione cō tanta celerità, che ogni persona intēdente delle cose di Roma si marauigliarà, onde nasca, che le cause (etiandio di poco momento) si trattino in Roma con tanta longhezza, che gran parte di esse terminano più tosto per la morte delle parti, che per la sentenza de i Giudici: e nondimeno in vna causa di tanto momento sia stato proceduto nō con celerità, ma con precipitio. Poiche nel principio di Nouem. solo passarono li primi ragionamenti di queste cause, si che in V. mesi s'hà potuto uenire ad una deliberatione tāto ardua di scommunicare una moltitudine di tre Millioni di anime, & interdire, così grā tratto di paese, e di dominio: massime, che cō impatienza insopportabile si è aspettato questo breue tempo sempre con querimonia, che si cercasse dilatione per valersi del tēpo. Et è uenuta sua Santità à così fatta risolutione cō darne solo notitia à Cardinali, & senza ricercar il parer loro, come è solito farsi specialmente in casi di tanta importanza, & ciò non senza qualche mormoratione della Corte Romana; essendo solito non solo di fare li Cardinali partecipi di così fatte materie, ma di hauerli anco per consultori. Et doppo stabilito, & stampato ancora l'ultimo suo Breue delli 17. di Aprile, l'istesso giorno ne parlò in Consistoro, & immediate procedette alla affissione, & alla intimatione. Et in ciò è cosa degna anco di gran stupore, che facendosi professione in Roma, che nessun' altro sappia far processi, & che in seruare l'ordine si vsi una somma vigilanza, andando per bocca de tutti, come per prouerbio,* Omnis processus formatus extra Curiam, vt plurimum est nullus; *nondimeno in una causa di tanto momento, s'habbia proceduto senza citatione. Dicono pur*

essi, che

esi, che sia de iure naturæ, *& hanno sempre in bocca.* Adam vbi es?& vbi est Abel frater tuus? *Et pure questo non si vede esser stato seruato. Et se alcuno dirà: che li dui Breui delli x. di Decembre seruino per citatione, à questo ostano tre cose. La prima, che sono essi dui primi Breui delli x. di Decembre ancora soggetti à questa infirmità insanabile, perche in vno di esi dichiarandosi le Leggi del Senato nulle, & coloro, che le hanno constituite, caduti in censura; à questo non si poteua venire senza prima citare à dire le ragioni in contrario. Poi altro è monitione, & altro citatione, come bene li Giurisconsulti dimostrano: quella comanda, che s'obedisca, come in cosa decisa: questa chiama à discutere, se sia bene, se sia necessario, ò obligo di obedire; per ilche comandandosi in quei Breui la reuocatione delle Leggi, & la consignatione delli prigioni sotto censure, & pene, non si possono chiamare citatorij, ma monitorij, nè si può dire, che si risoluino in citatione, non hauendo termine alcuno anzi comandando l'esecutione immediatamente. Ne si può dire risoluersi in citatione il Monitorio, che dà li 24. giorni di termine: attèso che vengono in quello dichiarati nulli, & annullati li Statuti della Republica, non doppo li 24. giorni, ma nell'istesso tempo delli 17. Aprile: adunque così fatta annullatione per modo alcuno non può risoluersi in citatione. Et molto meno ancora quanto al rimanente mancando della clausula giustificatiua, senza la quale non solo mai si risolue in citatione, ma il Monitorio* ipso iure *è nullo insieme con la sua scommunica, come à pieno pruoua Nauarra sopra il capitolo.* Cum contingat; 8. causa nullitatis. *Ma condonandogli tutti questi difetti; doue apparisce citatione, ò monitione sopra la legge del 1602.? che dicono essere de beni enfiteotici, & che veramente è più sopra beni censuali, ouer locati per longo tempo, laqual nondimeno entra nel Monitorio nel primo luogo, & viene annullata senza che pur s'intenda, qual sia il senso di quella, nè con quali ragioni si difenda. Hauessero almeno udito vna volta parlarne: fusseui stato qualche discorso extra iudiciale sopra. Ma che sprouistamente sia prima dannata, che intesa, è grande, e scandalosa marauiglia.*

Non sarebbe perauentura necessario estendersi in trattare sopra il merito di questa causa di enfiteusi: poiche così notabile difetto è stato commesso nell'ordine giudiciario. Ma perche alcuno

forse entrarà in desiderio di hauer qualche summaria notitia delle ragioni della Republica sopra di ciò; non sarà alieno da questo proposito, toccarne breuemente alcune. Dalle quali si conosca manifesta la auttorità legitima nel Senato per constituire la Legge, la necessità, che ve l'hà spinto, & la equità nella cosa statuita: & incidentemente si scuopra qualche errore, ò à studio, ò per caso incorso nella intelligenza delle parole, & cause di questa legge.

Dice il Pontefice nel Monitorio, che il Doge, & Senato à 23. di Maggio 1602. presa occasione da vna lite vertente trà il Dottor Francesco Zabarella da vna parte, & li Monachi di Pragia dall'altra, statuirono non solo, che li Monachi allhora, ò per l'auuenire, non potessero pretendere attione per sotto qual si voglia titolo di esser preferiti nelli beni enfiteotici posseduti da' Laici, ne ottenere la proprietà de' beni sudetti per ragione di prelatione, consolidatione, ò di estintione di linea, ò per qual si voglia altra causa, saluo il loro diretto; mà ancora, che ciò s'intendesse dichiarato, & fermamente deliberato quanto à tutte le altre persone Ecclesiastiche, & luoghi pij.

Da questo non appare se la Santità sua riprenda la ordinatione del Senato, in quanto estende à tutti li luoghi, & persone Ecclesiastiche quello, che è deciso nella causa trà li Monachi, & il Dottore, approuando però la decisione sudetta nella controuersia particolare; o vero se intenda riprendere, & l'vno, & l'altro insieme.

Che se concesso, che il Senato hauesse legitima potestà di por fine à quella lite, si nega potesse dichiarare, come per legge vniuersale, che l'istesso fosse, & s'intendesse deliberato in ogni altro simil caso; questo non si potrà capire in modo alcuno da qual si voglia mediocre ingegno: essendo chiarissima cosa, che alla istessa potestà conuiene il far legge in vna materia, & il giudicare le controuersie particolari occorrenti in quella. Aristotile dimostra, che il giudicio sia vna legge particolare, & la legge sia vn giudicio vniuersale. Et che sarebbe à bastanza quando il Giudice si potesse trouare senza affetti, ouero basterebbe la sola legge, quando potesse comprendere tutti li casi particolari: & nel Codice Giustiniano si vede, che la giurisdittione contiene dui capi, giudicare, & ius dicere; *questo appartiene à far lo statuto sopra ilquale la sententia si fondi;*

Polyt.

L. 1. t. 5. ne quis in lus.

& quello

& quello al pronunciarla. Et l'officio del Pretore in Roma era fare gli editti generali, & deputar li giudici, iquali conforme à quelli rendessero ragioni nelle cause particolari. Se la legge fosse spirituale, & il giudice mondano, egli non l'intenderebbe, nè potrebbe giudicar secondo quella. Scientia spirituale, & attione mondana non conuengono. La regola dicono li Filosofi debbe essere homogenea col regolato. per ilche li Giurisconsulti ragioneuolissimamente dicono, Forum sortiri, & statutis ligari paria sunt. *Per tanto chi consente, che il Senato legitimamente habbia giudicato la causa trà li Monachi, & il Dottore debbe anco concederli potestà di decretare in vniuersale quello, che sia stato regola nel giudicio occorso, & debba essere in quelli, che occorreranno.*

Pa. Cast. l. oēs populi, ff. de iustit. & iur. Decius c. quæ in Ecclesiarum, & c. Ecclesia Sanctæ Mariæ, de cōstitut. Alc. cōs. 201. l. 2.

Ma se s'intende di reprendere anco la cognitione, & decisione fatta dal Senato nella causa tra li Monachi, & il Dottore, questo si, che mostra molto bene quanto era necessario non procedere tanto innanzi, & formare vn Monitorio prima, & principalmente sopra questo capo senza vedere il processo formato nella lite, o controuersia nominata.

Atteso che non è vero, che il Dottore sia stato in quella causa l'attore, & li Monachi rei, come il Monitorio suppone dicendo, inter Doctorem, &c. ex vna, & Monachos, &c. ex altera partibus.

Ma hauendo del 1598. *Corsato de Corsati comprato da Andrea Monaldo campi viij. che pagano Canone al Monasterio di Pragia, il Dottore del* 1602. *à* 12. *di Febraro deposito il valore per farne il retratto per ragione di confino, & alli* 2. *di Marzo, li Monachi pretendendo esser preferiti à lui, come Patroni del diretto di quei campi comparuero innanzi al Podestà di Padoua, & contestarono lite, pretendendo Prelatione, nella qual causa si processe anco innanzi a quel Magistrato à molti atti, finche secondo li ordini di questo Stato la cognitione per supplica del Dottore, & della Communità di Padoua fu trasportata al Senato. Non hà il Dottore tirato il Monasterio al giudicio Laico, ma li Ecclesiastici istessi hanno conosciuto, che il giudicio di questa causa apparteneua al secolare, poiche hanno hauuto ricorso à quello; ilqual ricorso solo quando ancora altro non vi fosse, haurebbe dato al Podestà giurisdittione, & al Senato consequentemente in quella causa, come è in espressissimo termine dichiarato alla* l. prima, C. de iurisd. omnium iudic. *Ma oltre que-*

sto

sto fondamento saldo, & fermo si aggionge quest'altro validissimo, & vniuersale. Che da immemorabil tempo, molto innanzi 200. anni prossimi, quando si è trattato de beni possessi da laici (diascegli nome di emfiteotici, ò censuali, ò feudatarij, ò locati per longo tempo, ò qual si voglia altro titolo) mai in questo Stato Giudice Ecclesiastico hà esercitato giudicio, ma sempre, & senza contradittione alcuna la cognitione, & giurisdutione è stata del secolare. Onde non solo si proua, che giuridicamente dal Senato è stata determinata la controuersia trà li Monachi, & il Dottore, ma ancora, che è propria di lui la potestà di fare statuti, che dispongano, & regolino li beni sopra nominati posseduti da Laici, ne' quali la Chiesa hà il diretto; imperoche à lui è appartenuto, & appartiene il giudicare le controuersie, che sono nate, & nascono intorno à quelli; & di sopra habbiamo mostrato conuenire all'istessa potestà il far li statuti, & il giudicare. Restano in tutte le Cancellarie delle Città registri delli giudicij seguiti, innanzi al Giudice secolare dopoi, che sono soggette à questo Stato, & non si potrà mostrarne vno trattato in Foro Ecclesiastico. Nè si può dire vsurpatione, poiche gli Ecclesiastici non sono tirati in giudicio Rei; mà spontaneamente sono comparsi Attori; & quello, che stringe più la ragione è, che in simil controuersie trà Chiesa, & Chiesa sono comparse esse stesse al Foro Secolare per giustitia contra l'altra Chiesa. Anzi è da credere fermamente, che il principio di questa introduttione fosse molto canonico, poiche gli Ecclesiastici di quei tempi erano esi ancora molto buoni, & Zelanti delle ragioni della Chiesa, & i Pontefici similmente accuratissimi conseruatori della giurisdittione Ecclesiastica; & cosi questi, come quelli sapeuano molto bene la natura delli fondi sopra quali compariuano in petitorio innanzi al Secolare, & pur nissuno mai hà ripreso questa consuetudine di giudicare; anzi con uera sicurtà si può dire, che esi l'hanno introdutta. Et vi è constitutione di Giustiniano espresissima, che la sola consuetudine da giurisdittione altretanto quanto la legge.

Cod. de emi. lib. l. vlti.

Mà poiche la Santità sua nel Monitorio dice, che la Ordinatione del Senato statuisce in bonis Ecclesiasticis emphyteoticis, *è necessario, ò che li ministri suoi habbino hauuta altra scrittura, che la vera, ò che preoccupati dall'affetto habbino creduto di veder dentro quello, che non vi si troua in modo alcuno, ne in parole, ne in senso;*

so; perche quel emphyteoticis *non vi è ne formalmente, ne in parole equivalenti; ne si possono scusare, dicendo hauer creduto, che il senso fosse tale, quale l'hanno espresso; non essendo lecito riferire il detto altrui con altre parole, & massime che restringano ad vna sola specie quello, che è detto in genere. La legge dice, che le Chiese non possino appropriarsi beni posseduti da' Laici restando però salue le ragioni loro dirette. Non è vero che vi sia distintione di diretto, & vtile solamente nell'Emfiteusi, mà ambidua questi dominij si ritrouano nelli beni patrimoniali, de quali si tratta in vn titolo del libro 11. del Codice Giustiniano; il diretto de quali può essere nella Chiesa se il Principe glie l'hauerà donato; & quantonque questa sorte di modo di possedere sia disusato in Italia sotto gl'Imperatori Franchi, & successori, & in luogo di esso sia entrato il Feudo, non è, che non restino nelle Chiese, massime nelle Cathedrali alcuni beni di questa sorte, i quali furono donati prima, che gl'Imperatori di Constantinopoli fussero esclusi totalmente dall'Imperio di queste regioni conuicine. Nella locatione perpetua ancora sono il diretto, & l'vtile, doue però, (si come anco nelli fondi detti di sopra) non hà luogo ne la prelatione, ne la consolidatione, ne la estintione di linee, come Couarruuias, & Valasco allegati da molti dottori prouano efficacemente, se bene alcuni poco auuertiti tengono in contrario.*

[Titu. de fun. patrim. L. si quis fundos. L. fundi patrimoniales. L. hi quibus.]

Gran parte delle ragioni dirette delle Chiese in queste ragioni basse attorno il Mare, che erano altre volte paludi, & valli, sono di questo genere: Imperoche essendo li terreni tutti sotto acqua, ne cauandosi di loro altro frutto, che cannuccie, s'affittauano in perpetuo, ò à longhissimo tempo per leggierissima pensione rispondente alli frutti, che produceuano; se bene hora per l'immensa spesa, & fatica di Secolari, & publica, & priuata in sollevare il terreno, seccar paludi, & derriuar acque, sono ridotte allo stato presente. La onde in questi non hà ragione la Chiesa, ne per giustitia scritta, ne per equità di pretenderci prelatione, ò deuolutione, ò altra ragione per appropriarseli, & sopra questi versa in gran parte la legge del Senato, si come anco statuisce sopra vn'altra sorte di beni, come si dirà.

Imperò che occorre, che venga pagata alla Chiesa pensione per ragione di censo reseruatiuo sopra alcuni stabili, ò perche la Chiesa istessa nelle antiche vendite ne habbia stipulata la reseruatione, ò che reseruato da altri padroni venditori, fosse poi da loro donato à lei. Nel qual caso il censo reseruato senza dubio appartiene alla Chiesa in perpetuo: mà

sopra

sopra lo stabile non le resta dominio di sorte alcuna in virtù del quale possa pretēdere cōsolidatione, ò p̄latione, ò ritratto, ò altre simile attioni.

Il Feudo ancora è di questa natura, che in lui il diretto si distingue dall'vtile; & io resto marauigliato, perche volendo aggiongere alla legge del Senato, ò dichiararla in senso alieno dal suo vero, con quella parola Emphyteoticis, *non habbino per aggrauarla tanto più, detto* Feudalibus. *Mà forsi non sono passati tanto innanzi, perche non sperauano, che si restasse senza auuertirla, essendo voce volgare, & intesa pienamente da tutti.*

Il vocabolo Emphyteoticis, *hà vn poco più del recondito, & è stato creduto più commodo per essere intromesso occultamente; perilche non debbo restar di replicare, che nella legge del Senato non è vsata la parola* Emphyteotici, *& che generalmente parla di tutti li contratti, ò modi di possedere, doue dui Dominij vtile, & diretto restano diuisi: nè è lecito ad alcuno volerla restringere, ò in altro modo dichiarare contro il suo vero senso, per voler indi trarne la conclusione seguente posta nel Monitorio, che in altro modo non si poteua dedurre:* Cū præmissa in aliquibus ecclesiarum iura, etiam ex contractibus initis ipsis ecclesijs competentia, auferant.

Non è cosa nuoua, che gli Ecclesiastici per entrare nelli beni posseduti da Secolari habbiano tentato di dar nome di Enfiteusi alle ragioni, per le quali riceuono canone, ò pensione. Anzi da 200. anni in quà molte Città d'Italia hanno per questa causa tumultuato contro di loro; & essi stessi sono alle volte stati sforzati à ritirarsi dalle sue pretensioni, & contentarsi del canone, che riceueuano.

Extāt authentica capitula transact.

Nell'istessa Città di Padoua già 150. anni passarono gran controuersie trà la Communità, & li Monaci di Santa Giustina, & Pragia sopra di questo, le quali terminarono per transattione, doue fu dichiarato, trà le altre cose, in tutti li loro liuelli non hauer luogo la caducità, la prelatione, la consolidatione per linea finita, come constantemente affermaua la Città, che da tempo immemorabile per innanzi era stato costume, & vso.

Par. Cf. l. 3. consil. 24. l. 2.

In Vrbino ancora innāzi q̄l tēpo gran controuersia fù agitata trà il Clero, & il Populo, la qual finì per transattione parimente, con espressa dichiaratione, che la consolidatione per linea finita non hauesse mai luogo. Più innanzi ancora in Ferrara furono sopra questo stesso graui, & pericolosi tumulti, i quali per sedare, Papa Bonifacio IX. più tosto co

me

me Prenci pe supremo, che come Pontefice, non per gratia, mà per giustitia fù sforzato nelli Feudi, Emfiteusi, & altri simili contratti del Ferrarese, leuare la caducità, la prelatione, la consolidatione per linea finita, & darci nuoua forma conueniente alla giustitia, & equità, che li riducessi più à natura di censi, che d'altro contratto: & li dottori ancora auuertito il notabil danno, che il Laico riceue per la deuolutione ò consolidatione à linea finita, per loro commune opinione l'hanno leuata affatto; dicendo, che in tal caso il prossimo parente può dimandar per giustitia d'essere inuestito, & essendoli negato può appellare; & molti vengono à questa specificatione, ancora che la Chiesa uolesse lo stabile per se; & altri aggiongono, che non solo sia tenuta dare l'inuestitura, ma che non possa ne anco crescere il canone.

Vide Cl. & Valas. Ruin. cons. 12. vol. 1 Decius consil. 131. Bero cós. 98. l. 1. Abbas c. bonæ, de postu. prælat. & cō sil. 113. Curt. sē. cap. 47. Rimin. cap. 44.

Non è nissuna marauiglia che per legge, ò per transattione nelli luoghi sopra nominati sia leuata la caducità per canone non pagato, & la prelatione in caso di vendita, & la consolidatione per linea finita, atteso che nissuna di queste conditioni è necessaria & essentiale al contratto. Mà tutto quello, che si può fare per legge si può fare per fatto, & ancora la consuetudine lo può introdurre; perilche in questo Stato hà potuto la longa & prescritta consuetudine, la qual si vede era immemorabile già 150. anni di leuare ad alcuni pochi beni enfiteotici (se pur ve n'erano) la caducità, la prelatione, & la consolidatione, & introdurre, che fuori del pagamento della pensione fossero tenuti patrimoniali, & allodiali: si vede il Cons. 72. Li di Panormitano, doue à longo discorre, che la consuetudine anco nell'emfiteusi ecclesiastiche hà potuto introdurre in Vrbino, che fosse leuata la conditione della caducità. Laquale nondimeno è la più vtile per la Chiesa: imperoche per questa la Chiesa acquistarebbe li meglioramenti senza pagarli, che per prelatione ò consolidatione, ò linea finita non se li può appropriare se non pagando li à giusto prezzo; onde per l'argomento à simili, & anco à maiori tanto più può la consuetudine leuare la prelatione, & consolidatione. Aggiongesi, che non è singolar in questo Stato, che qualche bene emfiteotico sia fatto allodiale, mà in Francia tutte le emfiteusi sono fatte tali; come testifica Ioan. Rub. Auth. Ingressi, de Sacrosanc. Ecclesijs. *Le quali cose mostrano, & la equità, & la necessità di una tal legge. Laqual se bene il Senato Veneto non hà constituito à quel tempo in forma di legge scritta publicata per tutto lo Stato suo in termini vniuersali; l'hà nondimeno in vso & consuetudine, & rescritti nelle cause occorrenti fat-*

ta

ta, osservata, & essequita da quel tempo sino ad hora.

Vi sono molti decreti delli Principi di questa Republica col suo Collegio, che di tempo in tempo nelle controversie trà la Chiesa, & il Secolare, ouer trà Chiesa, & Chiesa, hanno terminato, & deciso di non admettere caducità, ò prelatione, ò consolidatione dell'utile col diretto; & alle volte sono passati à mettere nelli rescritti suoi clausule generali, che comprendono tutti li casi; come in tempo del Doge Vendramino del 1476. in vn rescritto al Podestà di Monselice sopra vna tal controuersia particolare, aggionge queste parole: nunquam pati volumus (etiam in bonis ecclesiasticis) quenquam, qui diu tenuerit agrum aliquem iure liuelli, quem sumptibus, & laboribus suis meliorauerit, sic de facto expoliari, sed tantum quod soluat liuellos non solutos. *Et in tempo del Doge Moro in vn rescritto alli Rettori di Brescia l'anno 1466. hauendo escluso l'Abbate di Leno dal poter ritrarre alcuni beni liuellarij suoi venduti ad altri, soggionge,* & de hac nostra intentione date dicto Abbati notitiam, & declarate, ne contra eam dictos Christophorum, & Cornelium inquietet, sed acquiescat huic voluntati nostræ, quia hoc idem in alijs terris, & locis nostris seruari volumus, & facimus in similib.

Da che appare chiaramente, che questa non è vna legge nuoua, mà è da antichissimo tempo stabilita in consuetudine, & confirmata, non solo per giudicij particolari delli Magistrati, ma dal Prencipe istesso, de quali la legge dice, si caussam Princeps inter partes cognouerit; & sententiam dixerit est lex in omnibus similibus; *& secondo li Giurisconsulti hanno forza di legge se ben fossero decisiui solo d'vn particolare caso: si come le leggi Canoniche quasi tutte sono decisioni di casi particolari. Mà tanto più quando hanno anco la significatione della volontà del Prencipe nelli casi simili, con espressione in termini generali, come li sopradetti. Et queste cose sono state fatte dalla Republica, vedendo ciò, & sapendo, & non reclamando, & perciò tacitamēte approuando per giusto, & necessario quello, che si eseguisca, non solo gli Ecclesiastici, che riceueuano la ripulsa dalle loro dimande; ma li Nuntij Apostolici ancora, & per conseguente li Pontefici stessi: si che quello, che dal Senato è stato deliberato del 1602. è vna dichiaratione, & espressione in scritto della legge vecchia, che staua in consuetudine, & in rescritti diretti à particolari Magistrati, si come in essa stessa legge si esprime pur apertamente con quelle parole. Ricerca il seruitio delle*

C. de legi Imperialis. Afflict. d. 313. Menoch. vide cōs. 676. nu. 2 487 nu 3 973. n. 20

cose

cose nostre per quiete, & consolatione de sudditi, che questa materia sia terminata in modo, che non solo nella presente occasione del sudetto Zabarella, mà per sempre in ogni altra di simile natura, non habbia à succedere nell'auuenire diuersamente dalla buona consuetudine, & dalli Giudicij in conformità di essa più uolte seguiti. Non restarò di aggiongere, che se vi fosse in tal legge minimo scrupolo Papa Clemente VIII. nel cui Ponteficato fù publicata, Pontefice zelantissimo, & che in questa Città teneua Ministri vigilantissimi, non l'haurebbe dissimulata.

Et se il tenore di questa ordinatione è stato letto, par pure, che cõuenisse vdendo nominar consuetudine, & giudicij, il vedere, & intendere prima, che consuetudine, & che giudicij sono quelli. Chi è di così mediocre spirito, che non vegga, che si è proceduto senza cognitione della causa; & che studiosamente sono stati tralasciati molti particolari da coloro, che doueuano riferirli à Sua Santità, per verificatione del fatto? sapendo, & conoscendo, che tutte queste cose erano necessarie da vedersi prima di venire ad una tanta essecutione. Par quasi, che vi fosse tanto desiderio, che si venisse alla Fulminatione, che per dubio di non incontrare in qualche cosa, che potesse diuertirla, s'habbia fuggito di far vedere tutto quello, che potesse rimuouere l'animo di Sua Santità da cotale deliberatione.

Se la proposta breuità del presente discorso permettesse, si mostrarebbe euidentemente quanto fuori di ogni conuenienza nel Monitorio si dica, hauendo risguardo à questa legge, come appare; Cumque præmissa in aliquibus Ecclesiarum iura etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesijs competentia auferant. *Et insieme si sarebbe noto, che per quella non viene leuato alle Chiese alcun* ius quæsitum, *anzi che stando essa in vigore, & osseruanza, resta alle Chiese prontissimo, & facilissimo modo di ritenere* omnia iura quæsita sibi cõpetentia. *Non fu mai costume di questa Republica di leuare il* ius quæsitum *à qual si voglia persona, non che alle Chiese; mà chi vuol giudicare le leggi altrui, & non errare, è necessario, che prima le intenda, & ne habbia intiera informatione; & non proceda al dannarle prima di vederne i fondamẽti. Ho detto in questa materia più di quello, che conueniua à questo Discorso, & pur non è vna minima parte in comparatione di quello, che resta.*

Et se occorrerà mostrare li fondamenti di questa legge; vederà

vederà ogniuno quanto ſia fondata ſopra la giuſtitia, & equità, & quanto l'auttorità del Senato ſia legitima per poterla conſtituire.

Hora tornando à dire quello, che reſta ſopra le altre materie di ſopra diſcorſe. Se il Pontefice preoccupato dalla ſua deliberatione, non hà voluto admettere ragioni tanto chiare, quanto le ſopra narrate, & hauere le cauſe della Republica per giuſtificate; almeno vedendo, che la Europa tutta hà leggi ſimili à queſte da lui ripreſe; & che vn tanto numero di approuatiſſimi Dottori tenga opinione contraria alla ſua, doueua hauere la cauſa per dubia, & procedere con riſguardo; ricordandoſi, che la ſcommunica è pena grauiſſima, & materia odioſa, & come li Canoniſti dicono, Strictiſſimè interpretanda. *Nè s'intende, che alcuno v'incorra, quando le parole del Canone ſono ambigue, ò generali; lequali non è lecito tirare ad vn'altro caſo per ſimilitudine, nè meno con argomento à minori. Perche ſe bene, chi dà vn ſchiaffo ad vn Sacerdote è ſcommunicato; però chi gli tira vna archibugiata, anco in Chieſa, per ammazzarlo, & non lo coglie, non è ſcommunicato, ſe ben queſto ſecondo delitto è maggiore al centoplo del primo. Concedaſi, che chi fà Statuti contra la libertà Eccleſiaſtica ſia ſcommunicato, conuerrebbe anco, che foſſe chiaro, li Statuti Veneti eſſere contro la libertà Eccleſiaſtica; ma s'è moſtrato, che non ſono tali con validiſſime ragioni, le quali quando pur anco valeſſero, ſtà pure in fatto, & non in diſcorſo, che quelle leggi ſono per tutta Europa. Si vede pure ſtampato, che tanti Scrittori le giuſtificano; adonque almeno non è chiaro, che ſiano contro l'auttorità Pontificia, come ſi preſuppone. Alche ſi aggionge, che non eſſendo ancor deciſo, che coſa ſia queſta libertà Eccleſiaſtica, come ſi è detto; nè eſſendo in ciò concordi li Dottori, non può meno eſſer chiaro appreſſo di loro, che queſte leggi, & attioni ſiano contro di quella. E con tutto ciò in vna cauſa, doue appreſſo di alcuni par, che vi ſia qualche controuerſia, & che per tanti capi reſta dubia, viene precipitata vna ſcommunica, & vn'interdetto, ſenza preuedere, & conſiderare maturamente gl'inconuenienti, che dice il Cap.* Alma Mater *ſeguire da tali cenſure? cioè, che il Popolo perde la deuotione, pullulano le hereſie, ſorgano infiniti pericoli delle anime, & ſi leuano alle Chieſe i debiti ſeruitij ſenza loro colpa. La Pietà Chriſtiana ueramente ricercaua, che prima ſi*

De ſent. ex.ò.in 6

 eſſami-

essaminassero con ogni diligenza li meriti delle cause, nè si presuppo- nesse così facilmente animo meno che buono in vna Republica tanto pia, & deuota. Ogni Prelato è tenuto prima à capire in se stesso il merito delle cause, & poi farne capace altrui con mansuetudine Christiana: & come San Paolo insegna in spiritu lenitatis; *il che, si come osseruato hauerebbe prodotto ottimo effetto così tralasciato ha cagionato il male, che hora si vede, & i pericoli maggiori, che soprastanno.*

Galat. 6.

Dice il Pontefice nel Monitorio suo delli xvij. di Aprile, che'l Doge, e Senato di Venetia hanno fatto nelli anni à dietro molti, & diuersi Statuti, per li quali sono incorsi in censure; mà trà gli altri tre specialmente nominati, sopra i quali descende alla fulminatione, se non sono in xxiiij. giorni reuocati. Potrebbe ogni buon Christiano desiderare quì di sapere, se essendo, come si dice in danno dell'anima vn numero grande di Statuti varij, & diuersi fatti dalla Republica, & se per ciascuno di essi è incorsa in censure Ecclesiastiche, con obligo di cassarli, & annullarli tutti; perche non è il Senato auertito saluo, che di tre? Non si può, ne si deue credere, che si vogliano lasciar li altri in dannatione dell'anima; e però perche al presente non si tratta di tutti? Quando alcuno conuiene il suo debitore può dimandarli vna parte del debito: si come essendo Patrone gli lo può rimettere, & in parte, & in tutto: ma il Procuratore, e Fattore, non può, se non secondo la commissione del Principale. Se molti, & diuersi Statuti fatti ne gli anni à dietro offendono Dio, la Republica è in obligo di riuocarli tutti, nè per riuocar li tre sodisfarebbe al suo debito; dice S. Giacomo: Quicunque totam legem seruauerit, offendat autem in vno, factus est omnium reus.

Jacob 2.

Commandò il Saluatore l'vso della scommunica per li peccati, che sono in danno dell'anima, quando disse; Si peccauerit in te frater tuus; *Ma San Paulo espresse quali questi fossero, dicendo:* Si is qui frater nominatur est fornicator, aut auarus, aut idolis seruiens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum huiusmodi nec cibum sumere. *Per ilche si può dire al tempo presente quello, che il Figliuol di Dio disse.* Væ vobis, qui decimatis mentam, & anetum, & ciminum, & reliquistis quæ grauiora sunt, legis iudicium, & misericordiam, & Fidem, hæc oportuit facere, & illa non omittere. *Con che si risponde pienamente à quel, che si dice nel*

Matt. 17. 1. Cor. 5. Matt. 23.

ce nel Monitorio: le Leggi, & Giudicij della Republica eſſere in pernicem animarum. Mà quando ancoſi aggionge, che le attioni della Republica ſono in ſcandalum plurimorum; è da auuertire, che non ſi concluda il contrario di quello, che ſi vuole. Si debbe veramente attendere ad eſtirpare le coſe ſcandaloſe, & maſsime ſe rendono mala edificatione à molti; però mai s'è udito, che alcuno ſi ſia ſcandalizato per vedere caſtigati, e puniti li delitti, che turbano la quiete publica, per vedere raffrenato il luſſo, ò l'auaritia. Più toſto genera ſcandalo il vedere caminare per la Città vn ſcelerato, & che li ſuoi compagni nel delitto ſiano ſtati giuſtitiati; & coſi il veder ſaluato nella Chieſa vno, di cui ella più, che ogni altro, dourebbe procurar il caſtigo. Nè occorre allongarſi molto in manifeſtare quali coſe ſiano ſcandaloſe, poiche ogniuno è conſapeuole in ſe ſteſſo, di qual coſa dà, & riceue ſcandalo; & quelli ancora, che difendono le coſe di mala edificatione, non lo ſanno ſenza roſſore, & ſenza ſentire per conſcientia, che oppugnano la verità.

Certamente queſto Monitorio è fatto ad eſſempio di X. Pontefici, che in quello ſono nominati; & dell'hauer cercato ſua Santità d'imitarli ſarà ſempre commendata; mà non ſono però degni di minor laude quelli, c'hanno ſeguito Cento Santiſsimi ſuoi Preceſſori, i quali mai hanno pur dato inditio di hauer hauuto penſiero di poter annullar le Leggi delli Prencipi fatte per publica vtilità; anzi, che le hanno & publicate, & eſſeguite ancora; & quando hanno ſentito qualche difficoltà della giuſtitia loro, hanno con molta deſterità, & carità cercato di rappreſentar alli Prencipi quale ſi ſia la volontà Diuina. Così San Damaſo publicò, & eſſeguì la legge di Valentiniano; San Gregorio vna di Mauritio, doue era prohibito al Soldato di Monacare. L'hauere ancora pronunciato ſentenza di ſcommunica contro il Senato, che non è ſingolar perſona, è molto alieno dalla Dottrina de gli Antichi, & buoni Theologi. Sant'Agoſtino hà per pernicioſa, & ſacrilega, impia, & ſuperba (che queſte ſono le ſue parole formali) la ſcommunica contra la moltitudine, ſe bene foſſe in notorio, & manifeſto peccato; & conſiglia li buoni Paſtori in caſi ſimili di ricorrere à Dio, con le orationi, & gemiti; luogo trattato da quel Santo molto alla longa, & con tanto ſpirito, che ſe foſſe letto in luogo di Barbaccia, ò Zenzelino, produrrebbe ſpirito di gran carità in ogni animo Chriſtiano; coſa, che non

Lib. 1. cõtra epiſt. Parmen. 23. q. 4. c. non pôt.

 può

q. 22. a. 5. In add. & in 4. d. 8. q. 2. a. 3. quol. 10. 15.

può fare la lettione di questi altri. San Tomaso propone il quesito, se la Vniuersità può essere scommunicata; risponde di nò, & ne porta le ragioni; concludendo, che la Chiesa con molta prouidenza constituì, che la Communità non si potesse scommunicare: gli altri Theologi tutti concordi determinano l'istesso. & Papa Innocentio IIII. nel Cap. Romana così dice. In vniuersitatem, vel Collegium proferri sentētiam excommunicationis penitus prohibere; *doue la Glosa ricerca se sarebbe valida la sententia di scommunica pronunciata contro vna Communità, & allega quattro celebri Dottori, che dicono non valerebbe, & vno per la contraria parte; & in fine consente, che non si debbe pronunciare, ma quando fosse pronunciata hà per più sicuro il dire, che valerebbe. In questo proposito tutti sono concordi, che vna tal scommunica non possa fulminarsi: molti dicono, che fulminata è nulla, & di niun valore: alcuni pochi, che fulminata vale. Appartiene ad vna mente religiosa, & pia seguire la sentenza de più celebri, la più fondata, & quella, che è stabilita per constitutione Pontificia, & che più fauorisce la pietà; & non la dannata dall'vniuersale de' Dottori, poiche anco quelli pochi, che l'hanno per vera, non consigliano, che si segua. Ne può esserci opposto quello, che si legge in tutti li libri de' Canonisti:* Papa non potest errare; *la qual propositione fù intesa sanamente da chi prima la disse, & fu limitata in materia di fede solamente, & nel decretare, & determinare, non nell'opinare, & ciò douendo il Papa sempre seruare li debiti mezi dell'inuocatione diuina, & conseglio humano. Al presente l'adulatione, leuate le limitationi, la porta per uera assolutamente, con tutto che gli effetti furono spesso in contrario. Sarà per essempio S. Pietro stesso; il quale doppo che da Christo gli fu detto;* tibi dabo claues Regni Cœlorum; *immediatè passò à riprendere esso Saluatore, che volesse essere Crucifisso, perche il Signore gli disse;* Vade post me Sathanas, scandalum es mihi quia non sapis, quę Dei sunt, sed quæ hominum. *La negatione ancora à ciascuno è tanto nota, che non occorre raccontarla. Et nell'Epistola à Galati dice S. Paulo;* cum venisset Cephas Antiochiā in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat. *Nè l'essempio di S. Pietro è vnico. Se non fosse ripreso Cam d'hauer deriso la nudità del Padre Noè, si potrebbe portare qui 23. Pontefici soggetti a qualche imperfettione non nelli costumi suoi priuati, ma nella dottrina, & gouerno; & se alcuno leggerà le vite de Pōtefici dopò l'anno 890. per 130. anni seguen*

De sent. excom. in 6

Matt. 16.

Galat. 2.

Genes. 2.

ti, senza cercare li altri sparsi, conoscerà esser verißimo quello, che San Paulo dice; Omnis Pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in his, quæ sunt ad Deum, vt offerat dona, & sacrificia pro peccatis qui condolere possit ijs, qui ignorant, & errant, quoniam & ipse circundatus est infirmitate. *Di maniera, che non senza ragione San Bonifacio Martire disse.* Si Papa suæ & fraternæ salutis neglіgens deprehenditur, inutilis, & remissus in operibus suis, & insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi, & omnibus, nihilominus innumerabiles populos cateruatim secum ducit, primo mancipio gehennæ cum ipso plagis multis in æternum vapulaturus. Huius culpas istic redarguere præsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus à nemine est iudicandus; nisi deprehendatur a fide deuius.

Hebr. 5.

Non debbe alcuno sentir con tanta marauiglia, che vn Pontefice con le sue sentenze & censure possa hauer offeso ò fatto torto ad alcuno ne reputar per tanto male il dire, che se li conuenga anco emendare li errori commesi; Imperoche non solo li Pontefici di Santità, ma quelli ancora che si sono gouernati più con mezi humani hanno confessato di hauer potuto fallare & offertisi alla retrattione. Innocentio iiij. trattando della controuersia tra lui, e Federico ij. Imperatore dice queste parole. Quod si ecclesia cum in aliquo contra debitum læserat quod non credebant parata erat corrigere, ac in statum debitum reformare, & si diceret ipse quod in nullo contra iustitiam læserat ecclesiam, vel quod nos eum contra iustitiā læsissemus, parati eramus vocare Reges Prælatos, & Principes tam ecclesiasticos quam sæculares ad aliquem tutum locum vbi per se, vel per solemnes nuncios conuenirent eratque parata ecclesia de consilio concilij sibi satisfacere si eum læsisset in aliquo, ac reuocare sententiam, si quam contra ipsum iniustè tulisset, &c.

Essendo adonque stata fulminata vna sentenza, di scommunica contra il Doge, et Senato, & interdetto tutto il suo Dominio, perche non uoglia lasciar defraudare la libertà della Republica: perche non consenta che si abbattino li fondamenti, sopra iquali è fabricata: perche non si lasci priuare di quella potestà nell'amministratione della Republica dattagli da Dio, necessaria per mantenere la quiete, e tranquillità del suo Dominio: perche difenda la uita, honore, & robba delli populi raccomandati al suo gouerno: & in somma perche

hà fatto, et fa quello, che dalla Maestà diuina li viene commandato. Et con tutto ciò che sia pronunciata essa scommunica senza cognitione della causa, senza citatione, ne osseruatione di termini essentiali al Giudicio, & ordinati da Dio per legge naturale, con diuerso affetto, da quello che la Maestà sua comãda senza la debita maturità, & contra la dottrina di Sãti Padri, Sacri Theologi, & le istesse Pontificie Cõstitutioni: resta da cõsiderare hauẽdo p chiara nõ solo la ingiustitia, ma ancora p notoria la nullità, qual sarebbe il debito del Prẽcipe, et come douerebbe portarsi inanzi à Dio, & alla sua Sãta Chiesa.

Alcuno al primo aspetto direbbe, che fosse bene seguire il consiglio di S. Gregorio sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta timenda. Et raccomãdare la causa sua a Dio con certezza, che il sopportare in patienza le censure ingiuste, risulta in gran merito appresso la Diuina Maestà. Conseglio, che per un innocẽte, ilqual non potesse mostrare la giustitia della sua causa, sarebbe ottimo: ma ad un Prẽcipe, che tiene così manifesta, & chiara ragione nõ può essere il più pernicioso per se, per lo Stato suo, & p il seruitio di Dio: al quale sopra tutte le cose couien hauer riguardo: è più obligato il Prencipe, che il priuato ad esser timoroso di Dio, Zelator della Sãta Fede, riuerẽte alli Prelati, che tengono il luogo di Christo: ma è anco più obligato fuggire la Hipocrisia, & la superstitione, a conseruare la sua dignità, a mãtenere lo Stato suo nelli esercitij della Santa Religione, & star auertito, che alli populi suoi non auuenga quello, che a gl'Hebrei, liquali per la longa assenza di Moisè parendo loro esser priuati del uero Dio, se ne fecero vno d'oro: cosa, che se fosse ben considerata, il Mõdo non sarebbe ne i mali termini, che si ritroua. Non è così generalmente uero quel detto: sententia Pastoris siue iusta, siue iniusta timenda; come uiene interpretato da alcuni Dottori, che hanno introdotto, & uorrebbe conseruare nella Chiesa di Dio vna potestà, che in nome si dicesse Ecclesiastica, ma in fatti fosse Temporale.

11. q. 3. c. sententia.

Vi è vn'altro Canone di Papa Gelasio anteriore a Gregorio, & non meno celebre in dottrina, et santità: doue dice, Si iniusta est sñia, tanto curare eã nõ dẽt, quanto apud Deum, & eius ecclesiã, neminẽ grauare dẽt iniqua sñia. Ita ergo & ea se non absolui desideret, qua se nullatenus perspicit obligatũ. Nõ sono contrarij questi duoi Santi Padri, come le parole mostrano, ma la dottrina Theologica cõcorda molto bene questa apparẽte contradittione. Sono alcune sẽten-

11. q. 3. c. cui illata.

ze ingiuste, perche con mal'animo, & peruersa intentione prononciate, se bene p giusta, e legitima causa: queste niuno metterà in dubbio, che non debbino esser temute, & che non oblighino appresso Dio ugualmente, come le giuste; se bene il Pastore p l'animo cattiuo offende la Maestà sua diuina; & di queste s'intende sñia Pastoris siue iusta, siue iniusta timẽda est *Altre hanno la causa ingiusta in verità, ma in apparenza giusta: poiche nelle cose humane spesso la verità è cosi nascosta, che nõ è possibile scoprirla: onde un innocẽte alle uolte resterà condannato sẽza colpa alcuna del Giudice. Questa sorte di sentẽza nõ obliga appresso Dio, nè si debbe temere inanzi la Maestà sua diuina, & in cõsciẽza, se bene è obligato il cõdẽnato p nõ scãdalizare il pssimo, ilquale hà la sẽtẽtia p giusta, mostrare di temerla, et inãzi Dio uiuere secõdo, che la sua innocẽza ricerca; inãzi al Mõdo, che lo stima colpeuole (se nõ può mostrare la verità) viuere in patiẽza, et raccomãdare la sua causa a Dio: ma se la sẽtẽza è ingiusta, pnonciata sẽza legitima causa, ne in verità, ne in apparẽza, nõ solo nõ si deue temere, ma conuiene opporsele con tutto il potere. Questa dottrina è stabilita in undici Canoni nel Decreto: et è cosi cõmune di tutti li Theologi, et Canonisti, che niuno discorda: si come anco cõuẽgono, che nõ possa esser scomunicato alcuno saluo che p peccato mortale, nel quale uoglia pseuerare anco doppo, che dalla Chiesa sarà auuertito. Chi leggerà li suddetti Canoni tutti, resterà tãto pienamẽte istrutto, che non dubitarà punto le cẽsure inique nõ legare, nõ offendere, ne douer esser stimate: ma tãto più conoscerà q̃sta uerità, se leggerà gli Autori dõde q̃sti Canoni sono cauati nelli fõti stessi, pche le parole inãzi e dopo gli mostrarãno la cosa più chiara.*

Cap. qui iustus, c. cui illata cap. secũdũ Catholicam, c. cap. illi. cap. temeraria, c. qd . o s. s. . cap. illud plane. c. nõ cẽt, 11. q. 3. c. manet 24 q. 1. c. si quis, 24 q. 3.

La sentenza ingiusta in verità, ma in apparenza giusta, et che per non dar scãdalo si debbe temere, non può nascere se non per errore nel fatto: perche dato il fatto secondo la verità, il Giudice, che falla in discernere il giusto, etiandio per ignoranza sempre è in colpa: la onde qualonque sententia sia ingiusta per manifesto errore in iure, è nulla, e di nissun ualore, et non obliga appresso Dio, ne appresso il Mondo. In q̃llo, pche il Pontefice Romano fulmina la psẽte scommunica, non cade errore alcuno nel fatto, la uerità è chiara, le leggi del Senato sono in iscritto, i delinquẽti accusati, et carcerati: non vi può essere innocẽza occulta, che apparisca colpa: la questione stà in iure, s'ha da vedere se nelle leggi fatte, & nelle carcerationi decretate sia commesso peccato alcuno: che se il Prencipe, & Senato non hanno peccato, anzi hanno

obedito alli comandamenti di Dio in procurar di conseruare le vite, l'honore, li beni delli suoi soggetti, come à longo in tutti questi capi si è dimostrato: non resta luogo p dubitare della giustitia della causa del Senato, et in consequēza della nullità della sentēza Pontificia: et massime, che le ragioni per le quali ciò si fà manifesto non sono di quelle; che ricercano molta sottilità di mēte per esser capite, ma con leggiera consideratione si fanno manifeste a tutti: perilche attesa l'innocenza di esso Senato inãzi à Dio, & la chiarezza ancora di quella co'l Mondo, non restando chi possa riceuer scandalo, non resta parimente che in alcun modo egli tema questa scommunica, ne in conscienza ne in foro esteriore, se non come si teme, la manifesta violenza vsata a sinistro fine: essendo, che violenza manifesta sarà l'usar la potestà data da Christo di scommunicare, contro l'institutioni di lui medesimo, & verso chi ha la potestà, & ingiustamente l'usa: solo rimedio è il ricorso al Superiore, quando si possa: ma se non vi è Superiore a chi ricorrere, non ha dato Dio altro rimedio al Prencipe, che viene offeso, che il far resistenza: opponendosi alla forza con la propria forza: Poiche viene da Dio, & è a fine della sua gloria l'esser ciuile di ciascuna Republica, ò Regno: per ilche non si può senza peccato, & offesa di Dio permettere, che sia leuata, & vsurpata la propria liberta, che è l'esser ciuile di ciascun Prencipato; nè si deue dubitare, che non sia con offesa di Dio graue la negligenza in difenderla, & grauissima se uolontariamente si lasciarà vsurpare. Per obedire adonque al commandamento di Dio, conuiene opporsi a chiunque vuole leuar la potestà; che Dio ha dato di far Leggi, & di difendere con la giustitia li sudditi offesi nella vita, nell'honore, & nella robba. Et si come l'innocente per errore in facto, ingiustamente scommunicato per non dar scandalo è obligato sopportar con patienza: così quando l'error è in iure, & si scuopre l'ingiustitia manifesta, è obligato il Principe per non dar scandalo a resistere, & opporsi all'ingiuria, Conciosiache non ha dubbio alcuno, che andando a notitia ne gli altri Regni, doue sono in osseruanza le leggi simili alle Venetiane, & doue sono conformemente giudicati i delinquenti: che la Republica hauesse per timor di censure indebite, & nulle, ceduto alla violenza, ò lasciato di essequire, & essercitare la sua potestà naturale: ne riceuerebbono grandissimo, & grauissimo scandalo: & li soggeti parimente, & che vedessero, e considerassero vna tanta vanità

di timo-

di timore, ne riceuerebbono peruersa edificatione; & per tanto anco per questo capo è stato giusto, e necessario, che il Prencipe facesse la debita resistenza.

Di modo, che essendo stata ingiusta, & nulla la fulminatione del Pontefice, segue in consequenza, che a necessaria difesa l'impedimento, che la Republica hà posto alla publicatione, & essecutione sia stato giusto, & legitimo. Et i sudditi fedeli della Republica, & più di ogni altro gli Ecclesiastici doueranno quietare l'animo, & le conscienze loro, attendendo al seruitio Diuino, sotto la protettione del Prencipe; & creder fermamente, che lo Spirito santo è stato promesso, e dato à tutti li Fedeli, trà quali lo stesso Christo è presente, quando sono congregati in nome suo; & che niuno può essere escluso dalla Santa Chiesa Catholica se prima non sarà escluso per suoi demeriti dalla gratia Diuina. Et che l'obedienza, laqual Dio commanda, che si presti alli Superiori Ecclesiastici, non è vna suggettione stolida, ò insensata; nè la potestà de Prelati è vn'arbitrario giudicio; ma l'vna, e l'altra sono regolate dalla legge di Dio; il quale nel Deuteronomio ordinò l'obedienza al Sacerdote non assoluta, mà prescritta secondo la Legge Diuina, Facies quæcumque dixerint, qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te iuxta legem eius. *Solo Dio è regola infallibile, à lui solo è lecito professar obedienza senza eccettione; chi la professa totale verso altri, non eccettuati li commandamenti di Dio, pecca; & chi si propone vna volontà humana per infallibile, commette gran bestemia, dando à creatura le proprietà Diuine. A Dio si rende assoluta obedienza; alli Prelati vna limitata trà li termini della Legge Diuina: & così vsauano nella Chiesa antica. Habbiamo esempio ne gli Atti Apostolici scritto da San Luca, che li fideli sentiuano il contrario di San* Pietro, *& contrastaua con lui intorno alla vocatione delle genti; ne furono però con fulmini di scommuniche atterriti, & minacciati da lui, & fatti tacere; mà si bene con ragione, & auttorità delle reuelationi Diuine, & delle parole del Saluatore insegnati, & persuasi. La Carità Christiana dice San Paolo:* Patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa, *Non minaccia, non ruina, tratta tutti come Fratelli; non hanno da dominare li Prelati, nè da commandare con imperio, ma con essempij, & correttioni di pietà, e di carità; Vdiamo San Pietro,* Pascite qui in vobis est gregem Dei, prouiden-

Deut.

1. Cor.

1. Pet.

tes non coactè, sed spontaneè secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntariè, neque vt dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo. *& S.Paulo*; Non quia dominamur Fidei vestræ, sed adiutores sumus gaudij vestri: *& debbe la carità del Prelato esser così pronta all'insegnare, come all'imparar da altri. Imperoche quando S.Pietro fallò in Antiochia, non hebbe rispetto S. Paulo di riprenderlo grauemente in presenza di tutti: nè sia alcuno quì che dica, chi è come S.Paulo, che possa prender tanto ardire? quasi, che Paulo per la eccellenza sua hauesse ardire di opporsi à chi non fosse lecito resistere; anzi bisogna al contrario dire, & fermamente, chi è come Paulo, che se gli possi comparare in humiltà, & cognitione di se stesso, & della riuerenza debita al Sommo Pontefice? Debbiamo ben credere certamente, che S. Paulo, si come in tutte le virtù ha ecceduto quanto sapessimo far noi, così nella riuerenza debita al Capo della Chiesa, habbia seruato quello, che ogni minimo di noi è obligato seruare. La Scrittura Diuina dice,* Quæcunque scriptuta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, *Non hauerebbe lo Spiritosanto scritta questa historia, se non fosse à nostro essempio, acciò fosse imitato da noi: & si vede, che tutti li Dottori trattando come ciascuno debba opporsi al Papa, quando fà errore, & indebitamente gouerna, ricorrono à questo essempio; & ci insegnano di fare, come fece San Paolo verso San Pietro.*

1. Cor. 1.

Gal. 2.

Rom. 15.

Non si spauenti adonque alcuno attendendo la sola auttorità del Prelato; ricordisi, che à Pietro non vna chiaue sola, ma due sono date; & che se ambe non sono vsate insieme, non segue l'effetto del ligare, & del sciogliere; l'una della potestà; l'altra della scientia, & discretione. Non ha dato Christo vna potestà da esser vsata senza la debita cognitione, & circonspettione; ma si bene con molto giudicio, ilquale se manca la potestà sola non sortisce effetto. Dicono li Canonisti, che la potestà di ligare, & sciogliere s'intende chiaue non errante, & lo dice espressamente S.Leone Papa, in vn Canone parlando di questo Priuilegio dato à S.Pietro, deriuato da lui nelli Successori: Manet ergo Petri priuilegium vbicunque ex ipsius fertur æquitas iudicium, nec nimia est, vel seueritas, vel remissio, vbi nihil erit ligatum, vel solutum, nisi quod Beatus Petrus soluerit, aut ligauerit.

Mat. 16.

24 q. 1. c. Manet.

I L F I N E.

99 935941